

LXXXVIIª SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2822
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (1545). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	Pag.	2822
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale » (1550). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2822
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche » (1551). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2822
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'inserzione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia » (1552). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2823
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi » (1574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2893
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo » (1575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (1577). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2823
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica » (1578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2824
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie » (1580). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2824
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia » (1581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2824
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (1583). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2825
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato » (1585). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2825
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2825
APPIANI	2825
PRESIDENTE	2829
COGLIOLO	2829
BERIO	2832

GATTI SALVATORE	2835
VICINI MARCO ARTURO	2838
BONARDI	2845
GALIMBERTI	2848
CONTI SINIBALDI	2850
SANTORO	2852
Interrogazione:	
(Annuncio)	2856
Relazioni:	
(Presentazione)	2855
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2856

La seduta è aperta alle ore 15,30.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belluzzo per giorni 3; De Capitani D'Arzago per giorni 3; Giannini per giorni 4; Einaudi per giorni 10; Loria per giorni 10; Orsini Baroni per giorni 15; Pozzo per giorni 4; Torlonia per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (N. 1545). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, nu-

mero 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale » (N. 1550) — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche » (N. 1551). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia » (N. 1552). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, concernente l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi » (Numero 1574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo » (Numero 1575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1937

l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato» (N. 1577). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica » (N. 1578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme

complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie » (N. 1580). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia Aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia » (Numero 1581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (N. 1583). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato » (Numero 1585). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. Mi sono rallegrato l'anno scorso per la promessa; tanto più mi rallegro oggi per il suo adempimento, cioè per l'opera interamente compiuta del Codice di procedura civile che l'onorevole Ministro ha annunziato testè alla Camera, ma che aveva già reso nota questo gennaio a Milano col suo discorso al Circolo giuridico. Notevole discorso, ben diverso da quelli che noi eravamo abituati a sentire, in queste ricorrenze, dai Ministri che si sono succeduti al dicastero della giustizia da alcuni anni a questa parte. Dichiarazioni vaghe e generiche, promesse nebulose: questo no. Questo batte a stormo le campane. Esso precisa e denuncia a gran voce i difetti e gli inconvenienti del sistema processuale vigente, di questo complicato meccanismo; sono testuali parole e le leggo, perchè desidero farne tesoro per il mio dire successivo: «... di questo complicato organismo, rimasto tuttora attaccato alle vecchie forme processuali, lente, ingombranti, aride, davanti a collegi giudicanti troppo spesso mutevoli nella loro composizione, in cui le forme prevalgono sulla sostanza, in cui le parti sono costrette ad affidarsi ad occhi chiusi agli espedienti e, talvolta, alle cabale ermetiche dei loro patroni, in cui si perdono di vista

e ragioni sostanziali della giustizia ed in cui l'esecuzione della sentenza faticosamente ottenuta, spesso dopo molti anni, incontra altri ingombri, difficoltà e procrastinazioni attraverso nuove opposizioni ed eccezioni ». Non è a dire con quanta soddisfazione io abbia letto queste ed altre cose ancora, di cui dirò in appresso, che da tanti e tanti anni non mi stancavo mai di predicare ogni qual volta mi si presentava l'occasione. Così saluto con gioia la istituzione del giudice unico che io avevo propugnato fin dai lontani tempi in cui il Ministro Fani aveva preparato quel simpatico progetto dei giudici di mandamento che non arrivò in porto. Giudice unico, dunque, in tutti i giudizi di primo grado, senza eccezioni di sorta. Io veramente avevo proposto che si conservasse il giudice collegiale per certe cause di speciale contenuto o di eccezionale valore, ma il Ministro ha fatto molto bene a scartare questo che non era che un mezzo termine.

Pur troppo vi è un precedente di non buon augurio, di cui si fanno forti gli avversari dell'istituto: l'esperimento disastroso del 1913. Ma esso è stato causato dalla fretteolosità e dalla inabilità della sua attuazione. Quando apparve, dopo una improvvisata e tumultuaria elaborazione, questo mostricciettolo, io, che ero un appassionato sostenitore dell'idea, compresi subito la sorte che lo aspettava e scrissi una vibrata protesta in un giornale — se ricordo bene nel « Giornale d'Italia » — che terminava con questo epitaffio: « Addio, la-crimata memoria del giudice unico, il Ministro Finocchiaro ti ha scavato la fossa ». Ma adesso le cose sono diverse. Si tratta di ben altra cosa.

Ammaestrato da quel disastroso esperimento il Ministro Solmi ha saputo evitare gli scogli che lo avevano fatto naufragare, e le sagge, avvedute disposizioni che accompagnano la riforma, il sistema felicissimo con cui viene congegnata, danno affidamento della sua piena efficienza e del suo perfetto funzionamento. Certo, vi sono difficoltà non lievi da superare, non ultima quella deficienza di personale provetto, che ieri il senatore Giampietro ha messo così bene in evidenza. Ma sono difficoltà di carattere contingente che il Ministro saprà superare col nuovo ordinamento, che non dubito seguirà immediatamente. Il Ministro ha dimostrato di saper fare, specialmente quando si tratta di materia affine al suo campo mentale e sperimentale, e non lo si potrà mai abbastanza lodare per quel prezioso corso di tirocinio da lui istituito, e da cui mi riprometto ottimi risultati per la preparazione dei giovani magistrati al gravissimo compito del giudice unico.

Un dubbio che, nonostante l'istituzione del giudice unico, si intenda conservare quella assurda, rovinosa duplicazione del giudizio possessorio e del giudizio petitorio, che inasprisce, complica, moltiplica, eterna le liti e che non ha più ragione di essere col giudice unico, che permette di innestare il possessorio nel petitorio, di fare di quello un incidente di questo, definito così dallo stesso giu-

dice con quella concentrazione e immediatezza che sono il grande beneficio della riforma.

Con che non si avvererebbero più casi consimili (e piuttosto frequenti) a quello che, altre volte, ho rammentato in questa Aula, di un giudizio possessorio che, dopo una sentenza di pretore, tre sentenze di tribunale, due sentenze di Cassazione (ed intanto era passata la bellezza di 25 anni) era ancora in attesa della decisione delle Sezioni Unite, per potere finalmente, se e quando queste avessero detto l'ultima parola, aprire l'adito ad un altro giudizio davanti a giudici diversi, giudizio petitorio per una questione di derivazione di acque. E questa è la decantata speditezza del diritto possessorio! Certo è che questa è una bazza, per quei tali patroni dalle cabale ermetiche, di cui ragiona il Ministro nel suo discorso di Milano!

Il possessorio ed il petitorio mi hanno fatto sempre pensare alle due valve dell'ostrica nella favola del giudice ed i due pescatori: con questa differenza che qui interviene un quarto personaggio. Il giudice assegna il guscio del possessorio ad un contendente, quello del petitorio all'altro contendente, ma la polpa se l'appropriano i patroni.

Io spero che a questo provveda il nuovo Codice, togliendo senz'altro di mezzo questo corrotto detrito degli interdetti possessori, che, ripeto, non ha più ragione di essere, ed è in aperto contrasto con i fini della riforma, « diretta — sono parole dello stesso Ministro — a favorire la immediatezza della soluzione e ad ottenere una giustizia piena e sollecita ».

Sono poi certo che riscuoterà il plauso incondizionato quel complesso di norme annunziate dal Ministro, che attua i due nuovi concetti della unificazione del rito e dell'iniziativa del magistrato, ed apporta benefiche provvidenziali modificazioni al giudizio di appello, alla procedura di esecuzione e alle giurisdizioni speciali ormai troppo numerose. Ma vi è un punto che vien fatto passare sotto silenzio e che mi lascia perplesso, mentre mi aveva fatto bene sperare il preambolo del discorso di Milano, là dove parla dello sconcio di collegi giudicanti troppo spesso mutevoli nella loro composizione. Quali collegi? Nella mia semi-secolare pratica giudiziaria durante la quale ho peregrinato per tutta l'Italia (perchè io vengo dalla gavetta) attraverso preture piccole e grandi, e numerosi tribunali e corti di appello minori e maggiori (dico questo per dimostrare che parlo per mia esperienza personale), io non ho constatato che questo sia veramente un inconveniente anche per i grandi tribunali e per le corti di appello suddivise in sezioni. Anzitutto è sempre un numero limitato di sezioni e ciascuna di esse ha un Presidente fisso e un numero fisso e limitato di componenti. D'altronde ciascuna sezione è specializzata; sezione penale, sezione civile, sezione commerciale, sezione fallimentare, sezione del lavoro.

Dove invece l'inconveniente si presenta in tutta la sua gravità è nei giudizi di cassazione. E io l'avevo messo in evidenza in un discorso di cui

si disse che avevo attentato al Supremo Collegio, al nostro glorioso istituto, assurto ancora a maggior gloria per virtù del Fascismo. Come se diagnosticarne i mali e additarne i rimedi significasse volerne la perdita. Io ho appartenuto per 19 anni alla cassazione, dapprima come consigliere, poi come presidente di sezione, infine, per sei anni come procuratore generale. Ho avuto così tutto il campo e l'agio di studiarlo, come l'ho studiato, a fondo, in tutti i suoi settori, nella sua struttura e nel suo funzionamento, e di rilevarne i difetti e le manchevolezze che, si badi bene, non sono conaturate alla sua intima essenza, e tanto meno dipendono da mal volere o insipienza, sono dovuti invece al fatto di avere conservato al nuovo ordinamento le vecchie discipline, che non si adattano più al nuovo istituto, per il grande sviluppo che ha assunto e per i nuovi e importanti compiti che gli sono stati assegnati.

Io dicevo allora che, in luogo delle cinque cassazioni di un tempo, dei cinque collegi di cassazione, se n'erano di fatto istituiti più di una quindicina per il numero indefinito di turni di udienza, a composizione sempre variata nei presidenti e nei componenti il collegio.

Allora, 8 anni or sono, i consiglieri civilisti erano 53, adesso il numero è notevolmente aumentato; i presidenti, almeno una quindicina, perchè, ai 9 presidenti di sezioni effettivi (ora sono 14), si dovevano aggiungere quei magistrati anziani che, volta a volta, venivano chiamati a presiedere il turno.

Accostando questi numeri alla scacchiera di 65 udienze mensili (adesso il numero è aumentato perchè è stata aggiunta una sezione), e pensando al vasto giuoco di combinazioni che ne vien fuori era facile comprendere come riuscissero vani gli sforzi e l'abilità dei dirigenti per mantenere il collegamento e l'unità d'indirizzo e non poteva destare meraviglia il fatto, purtroppo non infrequente, di decisioni contraddittorie a breve distanza di tempo, e talvolta nella stessa sezione, con quanto danno del prestigio della giustizia voi potete ben immaginare.

Quali i rimedi? Io li avevo additati: semplici e di facile attuazione; ma partivano da un eretico e non furono presi affatto in considerazione, sebbene io avessi avuto la grande soddisfazione di sapere consenziente quell'insigne maestro della materia che fu Ludovico Mortara.

Permettetemi che brevemente li rammenti: specializzare le sezioni civili e conferire loro una certa autonomia come ora per le sezioni penali, assegnando a ciascuna un presidente capo e responsabile a cui lasciare la formazione del ruolo e la destinazione del relatore; estendere i casi in cui la cassazione delibera in Camera di consiglio; composizione fissa delle sezioni unite da stabilirsi al principio dell'anno, ma coi criteri delle minori possibili variazioni; facoltà di rimettere immediatamente alle sezioni unite, su richiesta del procuratore generale e delle parti, o anche di

ufficio, quei ricorsi di sezione semplice in pendenza di decisione quando questa sia per essere difforme da una precedente sentenza della cassazione.

Ma altre proposte avevo ancora fatto, tenendo presenti, più che i vecchi criteri, quelli desunti dal nuovo tipo di stato, dal nuovo ordinamento giuridico, dai nuovi sviluppi dell'istituto.

Perchè, ripeto ancora una volta, la cassazione di oggi non è quella di settant'anni fa. Si può dire che essa ha cambiato e grandemente allargato le sue basi. Essa è ora l'organo supremo di coordinamento dell'intera attività giurisdizionale dello Stato, con la funzione di stabilire e di fissare i limiti e le competenze di tutte le podestà.

Ma a questa un'altra funzione bisogna aggiungere reclamata dalla coscienza popolare, e che discende direttamente dal proposito proclamato (vedi discorso di Milano) di instaurare la giustizia sostanziale in luogo di quella formale. La funzione cioè del sindacato intrinseco delle sentenze.

Non mi si tacci ancora una volta di eretico e di sovversivo. Questo concetto non è nuovo. Esso ha avuto un principio di esecuzione nel seno stesso della cassazione, quando, per le Terre liberate, fu creata quella sezione speciale che conservò loro, per il periodo di transizione, il regime austriaco, e quell'istituto di revisione che ammette il sindacato nel merito delle sentenze di appello difformi da quelle di primo grado.

Mi duole che non sia tra noi il chiaro magistrato che presiedette quella sezione: egli potrebbe attestare l'ottima prova fatta da quell'esperimento, e confermare l'opportunità di ristabilirlo per tutto il Regno.

Ed infine proponevo ancora che non si limitasse l'attività del Supremo Collegio alla semplice funzione negativa di distruggere le sentenze contrarie alla legge, ma la si facesse contribuire positivamente alla decisione del rapporto controverso, sia chiamandolo a stabilire sulla causa, quando questa lo comportasse, sia indicando al giudice di merito la soluzione della questione di diritto.

Queste le proposte che, come vedete, non attentavano affatto al prestigio del nostro Supremo Collegio, bensì miravano a conferirgli il massimo prestigio coi più ampi poteri. Comunque, non si può disconoscere l'importanza del problema che, invece, sembra non sia stato preso affatto in considerazione, come non sembra che quel tal rilievo della lanterna magica dei collegi giudiziari si riferisse ai giudici di Cassazione, per la quale l'onorevole Ministro si limita ad annunziare una sola innovazione che è in perfetta contraddizione con tutto quello che io ho detto finora. Si elimina dai mezzi di impugnativa quello per difetto di motivazione, la cui provvida elasticità consentiva alla Cassazione di mettere nel nulla, nei casi più gravi, quelle sentenze che, formalmente corrette, calpestavano nel modo più evidente la giustizia per la deformazione del fatto o per la erronea sua interpretazione.

Io non sono più che un ferro vecchio fuori

d'uso e le mie parole non possono avere gran peso, ma sentite, vi prego, quello che ha detto, in vostra presenza, onorevole Ministro, un alto magistrato meritamente circondato da un'altissima stima, il senatore Piola Caselli, procuratore generale della cassazione in carica.

Ma nello stesso tempo permettete che vi legga pure quanto egli scrive di quel sistema di promozione dei magistrati, cioè di quei concorsi contro i quali l'anno scorso molti colleghi insieme con me hanno parlato, invano. Ecco che cosa dice il procuratore generale Piola Caselli: « Col sopravvalutare le doti culturali del magistrato in confronto delle altre doti, può venire a scapitare quel suo compito normale ed ordinario che consiste nel curare con sollecitudine e diligenza l'applicazione della legge a fatti accertati o accertabili. Compito il quale non richiede, nella maggioranza delle liti e processi, se non le doti modeste della chiarezza dello spirito, della coscienza, del realistico buon senso e di molta, moltissima diligenza e non minore pazienza, serenità ed equanimità, accoppiate ad una conoscenza di diritto che basta sia generale e sicura anche se non profonda ». La metapsichica del diritto non è necessaria ad un magistrato. « Dall'osservatorio della corte di cassazione, come da quello del Consiglio superiore, risulta che l'indirizzo e carattere del processo civile, e talora anche di quello penale possono rimanere pregiudicati per effetto di sentenze che sono monografie dottrinali, atte a costituire brillanti titoli per il concorso di promozione ma che spesso ritardano, confondono, o pregiudicano la conclusione della lite e del processo, e costituiscono in generale un peso morto di tutto l'ordinario servizio giudiziario. Perfino i giudici istruttori si danno a costruire delle monografie per rinviare la causa a giudizio, fornendo ai difensori dell'imputato un bersaglio scoperto che facilita lo smantellamento delle accuse fin dal primo momento. Talvolta accade che nella decisione del giudice di merito mancano ora la ricerca logica del fulcro centrale della contestazione ora l'indagine chiara e precisa del fatto, ora, l'appoggio dei necessari mezzi istruttori, ora la discussione dei mezzi istruttori. In tal caso la corte suprema è portata a sconfinare dalle sue funzioni cassando la sentenza sotto la ragione formale di una insufficiente motivazione, ma in realtà per motivi collegati alle questioni di fatto delle cause del processo malamente sviluppate o discusse dal giudice di merito ». Fa male la Cassazione a far questo? « Troppi magistrati oggi si atteggiavano a Papiniani e trascurano l'ordinario lavoro giudiziario per rivolgere tutto l'impegno della loro volontà e tutto il loro tempo a fabbricare titoli di carriera ed a porre l'assedio ai concorsi di promozione e alle commissioni giudicatrici, mentre i non Papiniani scorati dalle bocciature di carriera sono spinti a buttare il fucile nel grano ».

No! Piola Caselli, questo i magistrati non lo faranno mai; nei magistrati, nei veri magistrati quelli della annosa e diuturna fatica e disciplina,

il senso del dovere e della giustizia è così imperioso che non vi si potranno mai sottrarre. Ma a parte ciò, che cosa si può obiettare a queste stringenti argomentazioni di Piola Caselli, sulle quali ho anche io insistito tante volte, insistendo anche per l'adozione di un sistema più giusto ed equo per la promozione dei magistrati; proponendo a modello quello dei quadri di avanzamento che, nel tempo passato e per i bisogni di quel tempo, avevano dato ottima prova nell'Esercito. E anche l'anno scorso avevo in questa Aula esaltato le benefiche virtù di quel tipo di magistrato, di cui io mi sento fratello per le mie umili origini, di quel magistrato modesto ma coscienzioso e sereno, quello del « age quod agis et totus in illo », a differenza dei Papiniani « pluribus intenti » ma particolarmente intenti a procacciarsi dei brillanti titoli per il concorso, a scapito o della attività giudiziaria o delle parti, con grande sciupio di carta bollata. Ed avevo esortato il Ministro a rendergli giustizia. Esortazioni cadute nel vuoto. Continuano a sussistere quei concorsi, con voce unanime, deprecata e deplorata dalla magistratura, da giuristi, da professori, da senatori e da deputati, dalla Giunta generale del bilancio alla Camera, dalla relazione della Commissione di finanza in Senato e perfino dal Consiglio superiore della Magistratura. E si elimina dai mezzi di impugnativa quello che permetteva alla cassazione di mettere nel nulla sentenze manifestamente inique sotto la veste della legalità, e così sia. « Alii cives latronum telis, alii sententia iudicum pereunt ».

E alla cassazione non resterà che mettere lo spolverino su queste sentenze. Mi permetto però di domandare all'onorevole Ministro se non crede con ciò di aver perduto di vista quei fini della giustizia sostanziale che, nel suo discorso, dichiarò di tenere tanto a cuore; di quella giustizia sostanziale e profondamente umana — sono parole del Duce — di quella giustizia sostanziale e profondamente umana che ripetute volte il Duce ha additato come caposaldo della futura riforma!

Per correre un'altra acqua « alziamo le vele » e parliamo del Codice civile.

Si annunzia, dovrei forse dire « si minaccia », la immediata promulgazione del primo libro. Quella tale pubblicazione per dispense deprecata l'anno scorso dall'onorevole Felici.

Non posso dire che questo proposito incontri il consenso generale.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è del Ministro!

APPIANI. Che io mi sappia non è stato accolto unanimemente dalla Commissione interparlamentare; ha sollevato obiezioni e critiche numerose alla Camera; è circondato da significative riserve nella relazione della Giunta del bilancio. La relazione della Commissione di finanza in Senato prudentemente tace. Quali le ragioni?

Pressapoco quelle già esposte dal senatore Felici. Io mi permetto di ricapitolarle, senza metterci

nulla del mio; qui faccio da stazione trasmittente, e più precisamente da grammofono.

Si fa dunque rilevare anzitutto, che il Codice civile è una unità inscindibile, un organismo che non può essere spezzettato; la pubblicazione di qualche parte, di qualche articolo, può compromettere lo sviluppo del rimanente. Questo concetto è stato messo molto bene in chiaro dalla relazione della Giunta del bilancio ed ecco come si esprime la relazione, che è stata redatta da quel chiarissimo giurista che è l'onorevole Carapelle: « È da dubitare fortemente dell'opportunità di fare entrare in vigore il solo libro primo già pronto e poi a mano a mano anche gli altri allorchè siano definiti. I nessi organici tra le varie parti del Codice sono più estesi di quanto talvolta appare e l'armonia dell'unità non solo di concezione ma anche di applicazione ne soffrirebbe se si volesse procedere per gradi alla sua attuazione ».

Si è ancora osservato che l'assetto sociale fascista non è ancora definitivamente stabilizzato. Il periodo rivoluzionario non è ancora concluso: la giornata fascista è ancora al suo raggiante mattino. E bisogna tener conto anche di una tendenza che si va sempre più affermando e generalizzando: quella dell'unità del diritto privato. Tutta l'inquadratura pubblicistica e sindacale, si dice, porta a stabilire questa unità che è in antitesi con la distinzione tra diritto civile e diritto commerciale. Ma non basta. Io mi guarderò bene dall'addentrarmi nelle critiche sollevate da molte disposizioni del primo e del terzo libro, come quella sul patrimonio familiare (non per l'idea ma per la sua scarna e affrettata elaborazione), sulle associazioni, sul matrimonio, sulla condizione dei figli naturali, e specialmente contro talune disposizioni in materia di successione, che hanno anche richiamato l'ansiosa attenzione del Sommo Pontefice, e gli hanno fatto pronunciare gravi parole.

Io mi limiterò a rilevare l'impressione che, quanto si conosce della progettazione non sia in perfetta aderenza con la dottrina fascista, e non faccia che conservare quell'economia liberale di cui già da 15 anni il Fascismo ha proclamato il fallimento. Fra altro il progetto oblitera i due capisaldi della Carta del Lavoro: il dovere del lavoro e quello dell'iniziativa privata della produzione, coi concetti correlativi dell'unità e della responsabilità.

L'impressione insomma che, anzichè un Codice di originaria germinazione fascista, sia sempre (adopero qui un'espressione del camerata Cianetti) il vecchio edificio con la facciata rimodernata stile 900.

Questi i rilievi (non miei): vedrà il Ministro se sarà il caso di prenderli in considerazione e di sovrassedere, per una revisione generale delle linee direttive, anche per metterle in relazione con i nuovi grandiosi problemi che si vanno profilando: contratto di lavoro, contratto di trasporto, ma primi fra tutti il problema demografico e quello

della costituzione e ordinamento dell'Impero. Di questo miracoloso dono del mattino.

Miracoloso: « neque enim credo sine numine divum ». Questo ripeterebbe il celebratore dell'Impero Romano al suo restauratore: « Tu sì, tu, ma un Dio era in te; che ti spinse e sorresse nell'audacissima impresa; che più audace non ricorda la storia di tutti i tempi, non ci hanno tramandato le più remote leggende ».

L'Italia, povera, sola, contro il mondo, contro il mondo sedicente civile, contro la geldra conchiusa delle Nazioni, dalle più ricche alle più possenti. Ebbene, lo confesso; io fui uomo di poca fede. Io dubitai e tremai come di una follia. Ma quanti con me non dubitarono e tremarono! Dubitarono e tremarono fino a che non si udì il suo grido: magico grido, possente e tremendo come una forza cosmica, fragoroso come l'urlo del mare, che fece balzare in piedi tutti gli italiani, che infuse nel cuore di tutti i soldati un sovrumano coraggio, che infuse nei nostri cuori una fiducia sovrumana. Italia proletaria e Fascista, Italia della Rivoluzione, Italia di Vittorio Veneto in piedi!

Oh il grido dell'ebbro delle stelle, per la terra divinata, nella distermine foschia dell'ululante mare interdetto! oh l'orazion picciola di Ulisse...; l'orazion picciola di Ulisse, per il folle volo. Ma non questo. Si è compiuto il prodigio.

Non fu travolta, no, non si rinchiuse, immensa tomba il mare sopra la nave dei nuovissimi ulissidi. Essa ha solcato vittoriosa tutti i mari del continente nero, essa ha conquistato un Impero sterminato, essa è qui parata e pronta a qualsiasi impresa, perchè nulla sembra più impossibile.

Parata e pronta agli ordini del Duce che, fermo, eretto, sul ponte di comando, attende sull'ancora il cenno divino. Per nuovo cammino.

(Applausi).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Appiani ha dichiarato testè che all'inizio dell'impresa etiopica egli ebbe a dubitare e tremare. La sua può essere anche considerata una dichiarazione meritariamente sincera. Ma io tengo a dire ben chiaramente che allora non dubitò e meno che mai tremò il Senato. (Vivi applausi). Perchè all'unisono con l'intera Nazione fin dalla vigilia dell'impresa era incrollabilmente sicuro del genio del Duce e del valore eroico dei figli dei soldati di Vittorio Veneto. (Vivissimi prolungati e generali applausi).

APPIANI. Ho confessato il mio dubbio e ne ho fatto pure ammenda.

PRESIDENTE. È quello che io stesso ho detto. Ella ha confessato di avere avuto torto. (Commenti prolungati).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. L'interesse che nella Camera ed or qui in Senato ha suscitato la discussione del bilancio della Giustizia dipende non solo dalla

importanza che in genere e sempre ha la funzione giudiziaria nella società, ma inoltre dal momento storico speciale in cui l'Italia sta preparando i suoi nuovi codici di diritto privato. La rivoluzione fascista che ha rinnovato tutte le istituzioni statali e sociali non sarebbe completa se non fosse coronata dal nuovo diritto. Il Ministro a Milano, a Napoli, a Catania, ha con inusitato ma lodabile metodo esposto le linee fondamentali della grande riforma, in modo che scrittori e sindacati forensi hanno potuto e possono esporre liberamente le loro osservazioni, e così si formi quella coscienza pubblica che delle leggi è il più grande presidio. Su tutte le questioni il Senato ha innanzi la chiara ed in molti punti coraggiosa relazione del collega Raimondi, ed io perciò non mi fermerò su quelle parti per le quali è completo il mio assenso, ma accennerò solamente a quelle che meritano una maggiore attenzione per esservi in proposito alcuni dubbi da dissipare.

Procedono i lavori delle Commissioni e del Ministro sui vari libri del Codice Civile, che è la Magna Charta del diritto privato ed è la tutela della proprietà, della famiglia, dei contratti. Il libro più avanzato nella elaborazione della Commissione interparlamentare è quello che riguarda le persone, il matrimonio e la famiglia. Si è da alcuni scrittori e da alcuni oratori alla Camera osservato che come l'epoca giustiniana ebbe il suo Codice e l'epoca napoleonica il suo, così l'epoca fascista deve avere un Codice fascista di diritto privato. L'osservazione è vera, perchè il codice deve rispecchiare la vita ed il Fascismo ha innovato profondamente le fondamentali concezioni statali e sociali; ma non è vero che i nuovi progetti non sieno animati da quello spirito fascista che caratterizza la rivoluzione mussoliniana.

Il diritto privato non si presta ad un capovolgimento di tutti gli istituti: la proprietà e la famiglia possono e devono tener conto delle nuove tendenze, ma nella loro sostanza non possono mutare le tradizionali norme della loro figura giuridica. (*Approvazioni*). E nel progetto del libro primo sarebbe cieco chi non vedesse quanto di tendenze fasciste vi furono accolte: le norme su le persone giuridiche, sopra il patrimonio familiare, sul giudice tutelare sono un esempio tipico del nuovo diritto italico.

È doveroso in alcune cose fare un passo anche più avanzato ed ardito, ed io non posso astenermi dall'invocare dal Ministro un suo intervento per regolare due punti, fondamentali nella stessa coscienza popolare. Uno è di fare un'equazione perfetta tra le cause di nullità del Codice, troppo ristrette, e quelle sapientemente più larghe del diritto canonico: l'annullamento dei matrimoni che non rispondono al loro scopo essenziale e sociale supplisce alla mancanza del divorzio, e crea l'assestamento di numerosi infelici, perchè l'istituto della separazione personale divide i due coniugi ma li tiene legati, e in un numero grande di casi crea delle situazioni rovinose anche per i

figli. (*Bene*). L'altro punto è la maggior tutela dei figli naturali e dei figli adulterini, verso i quali il progetto ha un rigore che doveva e deve essere abbandonato. Non è possibile che in una società fascista ed un indirizzo statale che, lontano da inutili ideologie, affronta ed interpreta la realtà della vita, non è possibile che si lasci un numero grande di cittadini senza un nome, senza un padre, senza aiuti, e sperduti nelle difficoltà del vivere e spesso vituperati quasi fossero colpevoli. (*Approvazioni*). Questo concetto umanitario mi richiama ad un altro istituto che nella sua finalità è di alta carità sociale ma nella sua attuazione è di una quasi completa inutilità: alludo al gratuito patrocinio che dev'essere completamente riformato; come i sindacati forensi hanno chiesto e proposto. In materia penale il così detto difensore di ufficio è spesso un avvocato che per caso si trova in udienza: il presidente lo invita ad assumere la difesa dell'imputato, e l'avvocato dice queste sole e solenni parole: «*Mi rimetto a giustizia*». (*Si ride*).

È vivamente atteso il progetto del Codice di procedura, sul quale gli accenni fatti in vari discorsi dal Ministro hanno acuito il desiderio di conoscerlo nella sua integrità.

«La giustizia per essere efficiente dev'essere comoda e rapida: cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppe complicate procedure e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile». Quando il Duce ha pronunciato queste parole ha, come sempre, interpretato la volontà e il pensiero del popolo: le cause sono lunghe, sono costose, sono spesso deformate da stragemmi procedurali. E su di ciò siamo tutti d'accordo: bisogna abbreviare i termini, colpire la evidente malafede del litigante, regolare e sintetizzare le istruttorie con altre provvidenze preannunciate dal Ministro e su le quali porterà a suo tempo l'attenzione la Commissione interparlamentare. Non è qui dunque il momento di parlarne, e desidero limitarmi ad accennare a due soli punti. Il primo riguarda l'aumento dei poteri dati al giudice di regolare, istruire, intervenire nel materiale stesso della causa, rendendosi parte attiva, mentre ora assiste al dibattito delle parti e poi giudica: dovrebbe invece fin da principio aver contatto con le parti, sentirle, chieder loro le prove, fare domande ed obiezioni e tentare di conciliarle. Questo giudice che si impossessa subito della causa, ascolta i contendenti ed entra fra di loro come paciere è un *giudice ideale*, ma è praticamente possibile? Nelle grandi città dove ad ogni seduta di tribunale sono chiamate centinaia di cause è mai possibile questo far l'istruttoria nell'udienza? Ogni causa civile o commerciale, se è complessa e non già una semplice esecuzione di titolo cambiario, richiederebbe alcune ore di esame, con inevitabili rinvii ad udienze successive per nuovi documenti o nuove prove, e bisognerebbe aver tanto sale e tanti giudici ogni giorno quante sono le cause introdotte. Io che vivo nella pro-

fessione forense non so concepire la possibilità, dirò materiale e meccanica, di un sistema che prescindendo da un regolare dibattito con forme, sieno pur rigorose ed abbreviate, ma che tutelino la libertà della difesa pensata e ragionata dei diritti delle parti.

Nè mi lascio indurre ad indagare che cosa si fa o si propone di fare in Germania, dove è da ammirarsi la risurrezione politica, ma dove per un esagerato senso di nazionalismo si fa guerra a quel diritto romano per il quale Virgilio cantò e vaticinò *regere imperio populos, Romane, memento*. (Bene).

L'altro punto sul quale sento il dovere di dire una parola è quello del giudice unico: oserei affermare che nell'oppormi risolutamente a questa innovazione posso dire di farmi eco della grande maggioranza degli avvocati e forse anche di quella dei magistrati. Posso anche prescindere dall'esito infelice che il giudice unico ebbe nel 1912, tanto che si ritornò quasi subito al sistema del giudice collegiale, ma è proprio la giustizia e la tutela dei cittadini che non possono essere affidate ad una sola persona: la collegialità è sempre un controllo; anche quando sia solo il relatore che abbia studiato la causa. Invoco la testimonianza di quanti furono e sono giudici od arbitri, e dicano se non è inquietante la posizione intellettuale e morale di chi deve da solo decidere una controversia: Sant'Agostino diceva: *calamus et circulus fecerunt me*, lo studio individuale e la discussione con altri si completano a vicenda. Io spero che il Ministro possa concepire la riforma processuale senza abolire il collegio giudicante, che porta il contributo di più persone nell'esame della causa ed è garanzia di una retta giustizia. Forse potrebbe pensarsi ad un sistema intermedio: il giudice unico presiede, regola, compie tutta la parte istruttorio della causa: completata la istruttoria, raccolte le prove, presentate le deduzioni delle parti, la causa va innanzi al Collegio dove si fa la discussione orale e si spedisce la causa a sentenza. Ho detto «la discussione orale» che manterrà l'esercizio di quella eloquenza che fu una delle nostre glorie, eloquenza che deve adattarsi al rigore e alla precisione dello stile fascista, ma che deve pur avere il culto della forma e l'eleganza della dicitura. I nostri giudici sono oggi, specie in tribunale, non amici di sentir discutere, e la nuova generazione di avvocati perderà a poco a poco l'arte della parola. (Benissimo).

Ma le buone leggi, i Codici riformati, le procedure svelte non raggiungono il loro scopo se non sono attuate per mezzo di buoni magistrati e di buoni avvocati.

Nel discorso del Ministro nel passato marzo alla Camera è detto del concorso aperto per 287 posti di uditore in Tribunale e 112 in Pretura, e vi sono complessivamente circa 3 mila concorrenti. La classe degli uditori costituisce il primo vivaio dal quale a poco a poco, attraverso un'oculata e rigorosa scelta, verranno i futuri magistrati. Fra la grande schiera di giovani che frequentano le

nostre Università vi è un numero notevole di studiosi che si può dire conoscano bene la parte teorica e scientifica del diritto: ma questa non basta per fare nè il magistrato nè l'avvocato, e l'istituzione degli uditori è l'addestramento alla vita pratica delle cose giuridiche: l'uditore verrà giudice aggiunto, verrà poi pretore, e infine sarà giudice di tribunale, e così farà quel *curriculum vitae* che darà al magistrato l'insostituibile insegnamento dell'esperienza, insegnamento coordinato ed elevato in quei corsi di perfezionamento, che il camerata De Marsico proponeva nel suo discorso alla Camera e che il Ministro dichiarava essere sua intenzione di istituire.

Le raccolte di giurisprudenza dal 1865 ad oggi contengono numerosissime sentenze veramente profonde e dotte ed eque che sono ad onore della Magistratura italiana, che ha qui nel Senato un numero grande di magistrati sommi per dottrina ed altezza di senso e di senno giuridico, ai quali io come avvocato mando un riverente saluto a nome dei colleghi avvocati di tutta l'Italia. (Applausi). Lo Stato fascista deve con queste provvidenze culturali, con quelle finanziarie dirette a dare al magistrato la tranquillità della vita economica, deve, dicevo, creare ed avere al suo fianco un esercito di soldati della giustizia, la quale non è rettorica chiamare con la nota frase romana *fundamentum reipublicae*.

L'opera dei magistrati dev'essere aiutata, corretta, integrata dall'opera degli avvocati, contro i quali in questi ultimi tempi qualcuno ha inutilmente cercato di svalutarne la funzione, preconizzando addirittura la morte della libera professione. Non vale la pena di rispondere ad opinioni così stolte: certo è invece che la professione forense è in grave disagio professionale come lo sono tutte le altre categorie di professionisti: un parziale ma necessario rimedio è la distribuzione equa da parte dell'autorità giudiziaria degli incarichi come nomine di avvocati ai fallimenti, di curatori, di periti. I sindacati nostri hanno insistito e insistono presso i presidenti dei Tribunali e delle Corti per ottenere questo avvicendamento, e devo riconoscere che in parte, ma solo in piccolissima parte, lo abbiamo ottenuto. Ma il Ministro che recentemente ha inviato una doverosa circolare per segnalare l'opportunità che nel conferimento di incarichi giudiziari sieno tenuti in considerazione gli ex combattenti nella grande guerra ed in quella africana, compia l'opera con insistere perchè nei rimanenti posti ed incarichi non vi sieno i preferiti, ma a tutti giunga a poco a poco la prova che non sono dimenticati. Non ho una grande fiducia nell'effetto delle circolari, a meno che non sieno rafforzate da una effettiva vigilanza da parte delle Procure generali: ed è ciò che invoco, o Ministro, dalla vostra bontà e probità. (Applausi).

Ma al disagio professionale concorrono altre cause: la lunghezza e l'alto costo dei giudizi, la diminuzione degli affari, gli intralci delle proce-

ture, ed i rimedi a queste cause di crisi non è facile nè trovarli nè qui indicarli. Ma una grande fonte del disagio fu già indicata alla Camera da valorosi colleghi ed è doveroso che abbia un'eco anche in Senato: e consiste nella esistenza dei così detti uffici legali interni, e specie nei sindacati industriali, commerciali ed agricoli, dove gli addetti alla funzione conciliatrice e giuridica spesso dal territorio loro proprio dei contratti collettivi escono per accentrare anchè le cause e le contese individuali: questa crescente invadenza dev'essere troncata e vietata, non solo nell'interesse dei liberi professionisti, ma inoltre nell'interesse del progresso giuridico che viene ostacolato dalle soluzioni standardizzate nelle varie controversie. (Bene).

Voi, Ministro, nel nostro recente discorso a Napoli avete circa il patrocinio forense giustamente detto che quanto più si vanno rafforzando gli istituti sindacali e corporativi, tanto più si è fatto « più vivo, più doveroso, più assillante il bisogno della giustizia, che deve essere attuata da una Magistratura organicamente costituita, col sussidio di una scienza giuridica meditata e saggia. Il vincolo di un impiego non può garantire pienamente l'esercizio del patrocinio: la scienza e la libera professione hanno il loro posto segnato ».

Gli avvocati di tutta l'Italia vi sono grati della proclamazione solenne e franca che l'Avvocatura non sarà mai ridotta ad una forma di funzionarismo, e che la libera professione nostra non può e non deve scomparire perchè ha imperiture tradizioni di gloria e vive funzioni nella cultura e nella vita sociale, che furono con parole scultorie espresse dal Duce, quando a noi avvocati parlò e disse che « gli avvocati sono una delle colonne del Regime ». (Approvazioni).

Non posso concludere senza inviare un sentito e franco plauso al Ministro che, conscio della importanza del momento di fronte alla creazione del diritto fascista, con larghezza di vedute, con fede, con entusiasmo, con fatica incessante, sente ed opera con la guida di un'alta concezione, per la quale l'Italia, che con le armi fece l'Impero e col lavoro feconda le nuove conquiste, deve con la giustizia realizzare la tutela e la tranquillità della Nazione e dei cittadini. Un vecchio monito diceva: *fiat iustitia ET pereat mundus*; noi invece diciamo: *fiat iustitia NE pereat mundus*: si faccia giustizia per la vita e la prosperità d'Italia. (Vive approvazioni; congratulazioni).

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli Senatori, mi associo innanzi tutto ai senatori che mi hanno preceduto, nel tributare le meritate lodi al relatore della Commissione di Finanza, onorevole Raimondi, per la sua ottima relazione.

Molto si è detto in questa aula, e molto si è detto anche nell'altro ramo del Parlamento, sulla riforma dei Codici. Permettete che io esca dal campo spinoso dei Codici e che richiami l'at-

tenzione dell'onorevole Ministro e dei colleghi sopra una questione nuova, o quanto meno sopra una questione che, a quanto ritengo, non è stata mai trattata in questa aula, ma che ha una notevole importanza, sia per il contenuto tecnico-giuridico, sia per le ripercussioni che può avere sul bilancio dello Stato.

Ne parlo in questa sede del bilancio della giustizia perchè, come risulterà da quanto dirò in appresso, la questione riguarda appunto la giustizia e precisamente l'ordine delle giurisdizioni.

L'argomento meriterebbe di essere ampiamente esaminato, ma io, come è mio costume, sarò brevissimo. Mi lusingo però di dire poche cose, ma conclusive e concrete, e giudicheranno i colleghi se siano buone o cattive.

La questione, che mi propongo rapidamente di esaminare, e sulla quale richiamo l'attenzione del Ministro della giustizia, si può formulare nei seguenti termini: quale è il metodo preferibile per risolvere le controversie tra lo Stato e i suoi contraenti; e precisamente, tra lo Stato, i fornitori, gli appaltatori, i concessionari, che sono i più numerosi e notevoli contraenti con lo Stato. Se si considera che lo Stato, e particolarmente le Amministrazioni delle forze armate, il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dei lavori pubblici pongono in essere annualmente numerosi contratti, per l'importo di parecchie centinaia di milioni di lire; se si considera che, sebbene fortunatamente la maggior parte di essi non dia luogo a vertenze, ve ne sono però parecchi che hanno strascichi di contestazioni, non è chi non vegga come io non mi sia male apposto, affermando che là questione interessa, oltre chè la giustizia, anche il bilancio dello Stato.

Ho dichiarato di essere brevissimo: prescindo quindi da ogni indagine di carattere teorico e dottrinario; mi limito a ricordare che, in altre legislazioni, ed anche in Italia, in tempi remoti, esistevano i tribunali del contenzioso amministrativo per risolvere le controversie fra lo Stato e i cittadini. Erano organi giudiziari creati in seno al potere esecutivo. Sembrava che non fosse conforme al prestigio ed all'autorità dello Stato che la pubblica amministrazione fosse citata innanzi al giudice ordinario, come un privato, come una persona giuridica di diritto privato; e sembrava meglio rispondente alle finalità ed all'autorità dello Stato che l'Amministrazione risolvesse essa stessa le controversie, sia pure con le garanzie formali di un giudizio.

Non mi soffermo ad esaminare la questione, nè ad indagare se le acerbe critiche che, dopo la costituzione del Regno d'Italia, furono mosse al contenzioso amministrativo, fossero fondate, o fossero il risultato di un'esagerazione. Certo è che in Italia, in omaggio al principio della divisione dei poteri, e sotto l'influenza della politica liberale, che si sforzava di accordare al cittadino la massima tutela dei suoi diritti di fronte allo Stato, con la legge del marzo 1865, legge ottima, che

ancora oggi è uno dei pilastri del nostro ordinamento costituzionale, i tribunali del contenzioso amministrativo furono soppressi, e fu stabilita la competenza giudiziaria per tutte le questioni di diritto fra Stato e privati.

Siccome la materia contrattuale ha per oggetto questioni di diritto, non vi è alcun dubbio che, dopo la legge del 1865, la competenza, per queste vertenze fra Stato e privati, sia del magistrato ordinario.

A me non consta, e non ho fatto indagini in proposito, se, subito dopo che la legge del 1865 fu promulgata, furono molte o poche le liti mosse allo Stato, e quali risultati abbiano avuto. Ciò che si può affermare è che l'Amministrazione dello Stato, in massima, non si mostrò proclive ad affrontare le liti, e cercò possibilmente di evitare i giudizi nelle forme ordinarie.

E ciò per più ragioni. In primo luogo, per la lungaggine della procedura: giudizio di 1° grado, appello, cassazione, rinvii, appello dalle sentenze incidentali. Ma, anche a prescindere da questi inconvenienti formali, che si potranno eliminare con il nuovo Codice di procedura civile, vi sono altre ragioni ben più gravi e di carattere sostanziale. La prima è che queste contestazioni contrattuali hanno sempre uno sfondo tecnico, per cui il magistrato, che non è un tecnico, è costretto a nominare un perito, e quindi la decisione finisce per essere opera del perito. Ma v'è un'altra ragione, anche più profonda, e direi quasi, di carattere etico-giuridico ed è la seguente. L'evoluzione del diritto e la stessa esperienza hanno dimostrato che gli sforzi degli antichi cultori del diritto e degli antichi statisti per dimostrare che lo Stato, allorchè si contende di un diritto civile, si pone alla stessa stregua del privato, si sono infranti contro la realtà, perchè quando lo Stato è in causa, in fondo è sempre lo Stato con tutte le sue prerogative sovrane. In questo caso, il diritto privato si coordina col diritto pubblico, ed il magistrato comune può sembrare non completamente adatto e competente a valutare tutti gli elementi della controversia.

Queste le ragioni fondamentali, che hanno indotto la pubblica amministrazione a studiare il modo di evitare i giudizi innanzi al magistrato ordinario. E siccome l'antica legge sui lavori pubblici del 1865 aveva espressamente previsto che le controversie con gli appaltatori avrebbero potuto essere risolte a mezzo di arbitri, l'Amministrazione si valse del sistema arbitrale: dapprima col compromesso, di poi con la clausola compromissoria.

Apro una parentesi per ricordare a me stesso che altro è il compromesso, altro la clausola compromissoria.

Si ha il compromesso quando, essendo sorta una controversia, le parti si mettono d'accordo e stabiliscono col compromesso, che è poi un contratto, di deferire la controversia ad uno o più arbitri. Si ha invece la clausola compromissoria,

quando in un contratto, ancor prima che nasca qualsiasi controversia, che, di fatto, potrà anche non sorgere, si pattuisce che qualunque questione, che eventualmente sorgesse in dipendenza del contratto, sarà risolta a mezzo di giudizio arbitrale.

L'Amministrazione dello Stato si è ben presto servita di questa seconda forma, cioè, della clausola compromissoria. Ritengo, se non erro, che il primo capitolato, in cui fu inserita questa clausola, fu quella del Ministero dei lavori pubblici; circa 40 o 50 anni or sono. Con esso fu stabilito che tutte le controversie che potessero sorgere con gli appaltatori sarebbero state devolute agli arbitri. Questo sistema si estese poi agli appalti delle altre Amministrazioni, e quindi alle forniture, somministrazioni e concessioni. In sostanza, oggi, non v'è contratto dello Stato che non abbia la sua brava clausola compromissoria. E ciò che interessa di più, e che costituisce un grave inconveniente, è che siccome sono mancati in materia un indirizzo organico e una direttiva uniforme, ogni amministrazione fa per conto proprio, secondo le sue esigenze particolari e secondo le sue particolari vedute. Così, vi sono contratti che prevedono un arbitro unico (il che dà luogo agli inconvenienti del giudice unico deplorati dal senatore Cogliolo), mentre vi sono altri contratti che stabiliscono tre o cinque arbitri. E così vi sono contratti che danno agli arbitri i poteri di amichevoli compositori, mentre secondo altri, essi devono decidere con le norme di diritto. Vi sono contratti, secondo i quali gli arbitri sono nominati dalle parti, a termini del Codice di procedura, mentre in altri è stabilito che gli arbitri siano nominati da organi determinati dell'Amministrazione. Questo lo stato attuale delle cose.

Ora io domando: che cosa si deve pensare di questo sistema? È buono, o cattivo? A dire il vero, sono perplesso a dare un giudizio. Certo è che, applicandosi questo metodo, come metodo generale di risoluzione di tutte le controversie, si possono fare le seguenti obiezioni. La prima è che l'arbitrato è una deroga alla giurisdizione ordinaria, un'eccezione. In uno Stato civile, soprattutto nello Stato fascista, che tanto ha rafforzato la sua autorità ed il suo prestigio, se v'è funzione che deve emanare dallo Stato è quella della giustizia, che deve essere esercitata da giudici dello Stato e non da giudici privati.

La seconda osservazione è la seguente. Nel sistema del Codice, la forma normale e più frequente di arbitrato è il compromesso. E su questo nulla da dire. Anche lo Stato può trovare conveniente ricorrere ad un compromesso per risolvere una vertenza. Perchè, quando la vertenza è sorta, e se ne conoscono i termini e se ne possono presumere e valutare le conseguenze, può apparire utile addivenire ad una soluzione rapida ed equitativa a mezzo di un giudizio arbitrale. Altro è la clausola compromissoria, che è deroga generale e permanente alla giurisdizione ordinaria.

Terza osservazione. Sempre nel sistema del Codice, gli arbitri sono nominati dalle parti e la pubblica amministrazione rifugge in massima dall'arbitrato, così detto, di parte, perchè non si ritiene sufficientemente tutelata; e preferisce pattuire nei capitolati che gli arbitri saranno scelti da determinati organi od enti e talvolta persino dalla stessa Amministrazione, con la quale è sorta la controversia. Ma in tal modo, mi sembra, resta snaturata l'indole stessa dell'arbitrato.

Premesso tutto ciò, io domando: quale soluzione conviene adottare? Mi pare che nella peggiore delle ipotesi, converrebbe unificare, per questa parte, i capitolati, in guisa che il criterio per la formazione del collegio arbitrale e per i suoi poteri sia unico per tutti i contratti.

Ma io penso che l'argomento meriti una soluzione organica e radicale; e proporrei la creazione di una giurisdizione speciale, a somiglianza di quanto si è fatto per le acque pubbliche. Il senatore Appiani osservava poco fa che di giurisdizioni speciali ve ne sono anche troppe. Ma io non vedo quale altra soluzione sia possibile. Il ritorno puro e semplice alla Magistratura ordinaria non è ammissibile, perchè, quando anche si semplificassero i procedimenti, resterebbero sempre le difficoltà sostanziali, a cui ho già accennato. Si tratta di controversie di natura particolare, che richiedono valutazioni particolari, e per le quali occorre che il tecnico sia nel seno al Collegio, evitandogli la nomina dei periti.

Nè vale il dire che la mia proposta urti contro il principio dell'unità della giurisdizione, e faccia rivivere i tribunali del contenzioso amministrativo.

Difatti, io non propongo la creazione di organi giudiziari in seno al potere esecutivo. La giurisdizione speciale dovrebbe far parte dell'ordine giudiziario, non fuori. È una specializzazione, come del resto ce ne sono tante: la magistratura del lavoro, il tribunale per i minorenni, il tribunale delle acque pubbliche. Non avevamo prima i tribunali di commercio? Questa speciale giurisdizione dovrebbe essere composta di elementi misti, vale a dire di magistrati dell'ordine giudiziario, e di magistrati dell'ordine amministrativo: i primi per il lato strettamente giuridico, i secondi per il lato amministrativo e di diritto pubblico. A questi bisognerebbe aggiungere i tecnici. Ed è questo il punto sostanziale: siccome v'è sempre il lato tecnico, è bene che i tecnici facciano parte dello stesso collegio.

Di più, io coordinerei questa giurisdizione con l'ordinamento corporativo ed includerei nei collegi un rappresentante del Sindacato di categoria, secondo la natura della controversia. Sarà un rappresentante del Sindacato dei metallurgici, oppure dei cartai, oppure dei tessili, oppure degli appaltatori, e così di seguito. In tal modo non solo si farebbe il coordinamento col sistema corporativo, ma si andrebbe anche incontro ai desideri ripetutamente manifestati dalle varie classi,

specialmente degli appaltatori e dei fornitori, che vorrebbero propri arbitri nel collegio.

Questo sistema, come ho già accennato poc'anzi, dà luogo a inconvenienti e non è veduto di buon occhio dalla pubblica amministrazione, la quale non si sente sufficientemente garantita. Quando invece si includesse il rappresentante del Sindacato di categoria, si avrebbe un sistema intermedio, giacchè mentre si darebbe una rappresentanza, sia pure indiretta, all'interesse della parte, si assicurerebbe al collegio l'intervento di un giudice, che per la sua veste, ha misura e senso di responsabilità.

Queste le mie osservazioni, ed ho finito. Spero di aver mantenuto le due promesse fatte al principio del mio discorso. Promisi di essere breve, e sono stato infatti brevissimo. Promisi di essere concreto, ed ho fatto proposte concrete, sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, non già per una risoluzione immediata, trattandosi di un problema che non ha carattere di urgenza, ma per una risoluzione calma e ponderata.

Naturalmente, prescindendo da questioni secondarie, come è quella dell'appello, che potrebbe essere concesso solo per le controversie di notevolissimo importo, come quella del ricorso in Cassazione, che dovrebbe essere ammesso soltanto per eccesso di potere, nei casi previsti dalla legge del 1877.

E bisognerebbe formare gli albi, dai quali si dovrebbero trarre i giudici, che naturalmente dovrebbero formare il collegio giudicante in numero ristretto. Si dovrebbe avere un albo dei magistrati giudiziari, un albo dei magistrati amministrativi, nonché quello dei tecnici.

Aggiungo ancora una considerazione. La questione, secondo me, s'impone, sia per ragioni di unificazione, sia anche per ragioni di giustizia. Non possiamo dimenticare la notevolissima funzione che hanno nell'economia moderna le grandi industrie, che sono poi i grandi fornitori ed i grandi appaltatori dello Stato. Ora se noi vogliamo risanare sempre più questo ambiente e contribuire ad accrescere sempre più nei singoli contraenti dello Stato la correttezza, la lealtà, l'onestà, il senso della responsabilità, dobbiamo dar loro le necessarie garanzie. In primo luogo, essi devono sapere quale è il loro giudice; in secondo luogo, bisogna dar loro la sensazione che, se controversie nasceranno, queste saranno decise da un giudice, che offra garanzie di serenità, di capacità anche tecnica e di competenza.

Io prego quindi l'onorevole Ministro, al quale sono state giustamente tributate meritate lodi per l'opera coscienziosa ed efficace che egli ha spiegato e tuttora spiega nella direzione del Dicastero a lui affidato, di esaminare questo problema. Il Governo fascista, se potrà condurre in porto una riforma, qualunque essa sia, purché rappresenti una soluzione organica e definitiva della questione, avrà aggiunto una nuova bene-

merenza alle numerose che ha già conseguito nella riforma e nel riordinamento della nostra legislazione. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Tratterò per somme linee due argomenti: decreti-legge e riforma del Codice civile. Ne tratterò dal punto di vista prevalentemente politico perchè troppo lungo sarebbe il cammino se ci si volesse inoltrare nell'esame giuridico di questi problemi.

L'argomento dei decreti-legge è antico, ma è sempre nuovo perchè il sistema purtroppo invalso della inflazione dei decreti-legge, oltre tutti i limiti segnati alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, che in un certo periodo si era attenuato, accenna ad accentuarsi in un modo pericoloso. Chi voglia scorrere l'ordine del giorno della nostra Commissione dei decreti-legge vedrà che, su centinaia di provvedimenti, una grande parte riguarda casi che non sono nè straordinari nè urgenti; un'altra parte riguarda provvedimenti di poca importanza, provvedimenti che riguardano ruoli di impiegati, organizzazioni di pubblici servizi, perfino contratti.

Tutti argomenti che, o dovrebbero essere disciplinati con una legge, in quanto non ricorre l'urgenza; o dovrebbero essere disciplinati con semplice decreto Reale, perchè si tratta di provvedimenti di competenza esclusiva del Governo. In questa materia, come tutti sanno, è stato il Fascismo che ha voluto mettere l'ordine nel caos che prima imperava. Si sono stabilite, anzitutto, disposizioni che fissano i limiti della legalità del decreto-legge, che fanno entrare l'esercizio straordinario della facoltà legislativa, da parte del Governo, nell'ordine giuridico purchè si rispettino certe condizioni, certi limiti; altre disposizioni attribuiscono alla esclusiva competenza del Governo l'emanazione di norme giuridiche su alcuni punti, soprattutto in materia di esecuzione di leggi, di organizzazione di pubblici servizi, di contratti ecc.

Tali disposizioni sono contenute in una legge fascista del 31 gennaio 1926 promossa, onorevole Guardasigilli, da un vostro illustre predecessore, l'onorevole Rocco; in una legge che è stata dichiarata di carattere costituzionale, perchè compresa tra quelle che non possono modificarsi se non sono sottoposte all'esame del Gran Consiglio. Ora, noi ci troviamo di fronte alla continua manomissione di una legge fondamentale del Fascismo. Quali siano gli inconvenienti è stato già altre volte rilevato. Inconvenienti di ordine formale e di ordine sostanziale; perchè l'affrettata e unilaterale elaborazione dei decreti-legge, da parte delle Amministrazioni pubbliche, porta necessariamente a questo: che si formino norme prive della forma richiesta dalla tecnica giuridica, e che si va incontro, frequentemente, ad errori ed a lacune alle quali è difficile poi porre riparo. Perchè tutto questo avviene? Perchè nelle pubbliche Ammi-

nistrazioni si è formata una psicologia che sembra strana, ma che corrisponde purtroppo alla realtà; la convinzione, cioè, che il decreto-legge sia la forma più spiccia, più semplice per raggiungere gli obiettivi pratici cui si tende. Di fatti è molto più semplice fare un decreto-legge che non fare un decreto Reale, ai sensi della legge del 1926; perchè per il decreto Reale occorre l'adempimento di una preventiva cautela, che è costituita dal parere del Consiglio di Stato, e invece per i decreti-legge non è richiesta alcuna formalità preventiva. È vero che viene poi il Parlamento che dovrebbe essere ed è, in teoria, l'arbitro della vita dei decreti-legge e che potrebbe emendarli, disapprovarli, sospenderli; ma il fatto è che il Parlamento non può compiere questa funzione per ragioni di ordine pratico, non solo in quanto in un periodo ristretto di lavori vengono valanghe di decreti-legge che non è possibile esaminare a fondo; ma soprattutto perchè il Parlamento si trova davanti al fatto compiuto e quando si tratta di decreti-legge, che hanno esecuzione da un anno o più, il Parlamento valuta le conseguenze pratiche di troncarne la applicazione, e si preoccupa giustamente delle sperequazioni e degli inconvenienti talora gravissimi, della decadenza o della modificazione dei provvedimenti presi. Il controllo successivo nel Parlamento non è dunque efficace: cautele preventive non sono poste, e quindi le Amministrazioni scelgono la via del decreto-legge tanto più semplice e comoda.

Ma oltre gli inconvenienti pratici, oltre la violazione di principi fissati da una legge costituzionale, si verifica la confusione dei poteri, che il Regime ha voluto impedire; e tra il potere legislativo, da una parte, ed il potere esecutivo, dall'altra, è, in realtà, la burocrazia che manipola i decreti-legge e li fabbrica senza posa.

Data questa situazione veramente deprecabile, non è possibile, onorevole Ministro, pensare a qualche rimedio? Io credo di sì! E mi permetto indicarli. Sappiamo, dunque, che per i decreti Reali normativi si richiede il parere preventivo del Consiglio di Stato; perchè non si può richiedere tale parere anche sui decreti-legge? Si dirà: per i decreti-legge c'è l'urgenza; ma questa c'è anche per una grande parte degli atti, anche di ordinaria amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio di Stato, e non ricordo nella mia esperienza un solo caso in cui il Governo abbia risentito danno perchè il Consiglio di Stato abbia ritardato il suo parere. Infatti io posso affermare che nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio di Stato agisce con grande sollecitudine: esso normalmente rende i suoi pareri in una settimana, e per i casi che sono segnalati urgenti anche in minor tempo. Nulla, dunque, impedisce al Governo di avvalersi di tale garanzia. Bisogna, certamente, eccettuare una categoria di decreti-legge, quelli che si chiamano decreti-legge catenaccio, cioè quelli fiscali e finanziari; provvedimenti che è assolutamente necessario non si cono-

scano preventivamente per non comprometterne l'esecuzione. Una volta individuata ed eccettuata questa categoria, il che si può benissimo fare con una norma precisa, tutti gli altri decreti-legge potrebbero senza nessun danno essere sottoposti al preventivo esame del Consiglio di Stato. Una funzione di questo genere rientra perfettamente nelle attribuzioni del Consiglio di Stato che, per suo istituto, può essere chiamato a dare il suo parere sui progetti di legge e dà sempre il suo parere sui regolamenti; ed è consona alla posizione centrale che il Consiglio di Stato occupa sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed alla sua competenza generale ed unitaria.

Ma voglio fare un'altra raccomandazione.

Il Ministro Guardasigilli ha una funzione costituzionale, specifica, in quanto appone il *visto* su tutti i provvedimenti normativi. Ed allora, dato che questa facoltà non è una semplice formalità, dato che il Guardasigilli è il custode delle leggi, il garante della legalità, almeno dal punto di vista formale, degli atti di Governo; dato, anzi, che tale funzione egli esercita per mezzo di un ufficio legislativo che funziona egregiamente a molti altri fini, io penso alla possibilità di un controllo, in sede di visto dei decreti-legge, da parte del Ministro della giustizia. Comunque mi pare che questo problema meriti di essere ancora una volta sottoposto all'attenzione del Governo.

È una esigenza vivamente sentita e di alta importanza che la legge 31 gennaio 1926 debba avere precisa applicazione; e, con qualche ritocco suggerito dall'esperienza, tale applicazione potrebbe essere assicurata.

E passo alla riforma del Codice civile, l'argomento che è stato già trattato da altri eminenti colleghi.

Per me il problema della riforma del Codice civile è un problema essenzialmente politico. Si tratta di vedere come ed in quali limiti le leggi, gli istituti, l'orientamento e le tendenze del Regime debbano incidere nel campo del diritto privato. Questo problema politico non è sorto oggi. Nei primordi del Regime, è stato risolto dalle due leggi di delega del 1923 e del 1925. È stato allora risolto in modo preciso e chiarissimo. Queste due leggi, emanate, ricordiamo, alla vigilia delle grandi leggi innovatrici del diritto pubblico, hanno detto: si riformerà anche il Codice civile, però resteranno fermi, non solo gli istituti di detto Codice ma i principi ai quali essi si informano; l'opera di riforma si limiterà a rivedere alcuni punti, indicati specificamente nella legge del 1923, che poi la legge del 1925 ha allargato, rimanendo però sempre ferma la limitazione che non si tocchino i cardini del sistema del Codice civile.

Il Ministro Solmi, alla cui dottrina, al cui fervore mi inchino, si è trovato in un momento difficile di fronte a questo stesso problema. Vi erano i lavori preparatori portati ad uno stadio avanzato, lavori preparatori fatti da giuristi, naturalmente, in base alle leggi di delega, le quali, come

ho detto, erano molto chiare. Erano necessariamente testi i quali non facevano che rivedere il Codice del 1865 soprattutto nell'intento di perfezionarlo sotto il punto di vista tecnico-giuridico.

Alla sensibilità del Ministro non poteva sfuggire, però, il movimento che diventava sempre più vasto e che partiva dall'idea che una semplice revisione del Codice civile fosse da scartare, perchè non era questo il problema politico nell'anno XV del Regime. Allora l'onorevole Solmi ha dichiarato di voler fare un codice nuovo, un codice che rechi l'impronta del tempo mussoliniano. Il valore di questa dichiarazione è grandissimo e porta conseguenze che ancora non sono state precisate.

Vediamo come questa dichiarazione possa conciliarsi col progetto di riforma. Quando parlo di progetto, intendo parlare del progetto presentato dal Governo, perchè prima del progetto del Governo non ci sono che lavori preparatori. È il Governo che decide l'indirizzo, che dà il suo sigillo alla riforma. Ora c'è soltanto il primo libro del Codice in queste condizioni, il libro che riguarda il diritto di famiglia. Vediamo quale è il contenuto delle riforme del primo libro. Le accennerò sommariamente. Del resto la relazione del senatore Raimondi, con una felicissima sintesi (e qui debbo esprimere la più ampia lode al relatore, perchè raramente si legge un documento parlamentare redatto con tanta dottrina e con tanto equilibrio), ha riassunto i punti fondamentali toccati dalla riforma, che sono questi: assenza, in coordinazione con la dichiarazione di morte presunta; condizione dei figli illegittimi, matrimonio, e specialmente casi di nullità del matrimonio; patria potestà; tutela, con la sostituzione del giudice tutelare al consiglio di famiglia e di tutela, adozione. Sono tutti punti, che erano indicati espressamente dalla legge del 1923.

In che modo si sono toccati questi istituti particolari? I principi informatori sono stati: il rafforzamento della famiglia, il coordinamento tra il diritto civile e il diritto canonico in tema di matrimonio. E fin qui siamo nell'alveo delle riforme di carattere particolare, del rispetto degli istituti millenari che formano la base del sistema del Codice vigente. Questa, si badi bene, non è una critica, è una constatazione.

Ma, si dice, ci sono delle innovazioni e specialmente due: la disciplina nuova delle persone giuridiche ed il patrimonio familiare.

Questa disciplina delle persone giuridiche veramente perfeziona e migliora il Codice attuale? Esso ha in questa materia alcune norme essenziali, fondamentali che hanno dato luogo a una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che è parsa sempre adeguata alle esigenze pratiche; vi è stato luogo a questioni, a divergenze, ma con qualunque disciplina queste non possono eliminarsi.

Orbene, i 37 articoli del progetto costituiscono una disciplina completa, è vero, ma che ha un po' un carattere regolamentare, con norme troppo

minute, non adatte ad un Codice. Una disciplina, inoltre, che sembra più di natura pubblica che privata, posto che fa entrare in pieno il prefetto e l'autorità amministrativa nel Codice civile. Ma mi domando se sia una necessità attuale insinuare nel Codice un'ampia regolamentazione delle persone giuridiche private, quando si assiste al fenomeno di una sempre maggiore estensione delle persone giuridiche pubbliche in confronto di quelle private, in base al principio fascista che, dove esistono finalità e attività le quali trascendono l'individuo, come avviene per le persone giuridiche, si entra nel campo dei rapporti che debbono essere dominati dallo Stato.

Ma ad ogni modo — e questo è il punto essenziale — si sono qui stabiliti principi originali? A me sembra di no; sembra che si resti perfettamente nella revisione tecnica e giuridica.

Il patrimonio familiare è un'altra novità del progetto e ne ha parlato con grandissimo acume l'onorevole Rolandi Ricci. Egli ha detto in sostanza: va bene rafforzare la famiglia, ma badate che questo istituto si accordi alle esigenze economiche attuali.

Nello stesso ordine di idee, io mi permetto osservare che di questa specie di dote del marito, per cui si renderebbe inalienabile una massa di beni, fin che tutti i figli non abbiano raggiunto la maggiore età, nessuno aveva sentito il bisogno. Con tale istituto si vorrebbe garantire la sicurezza economica della famiglia; ma, d'altra parte, non si favorisce il credito agrario e fondiario, non si va incontro alle esigenze della bonifica, uno dei problemi basilari del Regime; e si contraddice al principio della responsabilità patrimoniale, per cui ognuno risponde con tutti i propri beni delle obbligazioni assunte.

Vero è che si tratta di un istituto del tutto facoltativo; potrebbe darsi che praticamente esso non attecchisca, come è avvenuto dove è stato introdotto, in Austria e in Germania. La novità, dunque, è meno importante di quanto potrebbe pensarsi, e potrebbe anche essere innocua.

Riassumendo, il libro primo del progetto tocca alcuni punti del diritto di famiglia, restando nei limiti di una revisione del Codice attuale, e delle deleghe del 1923 e del 1925.

Andiamo agli altri libri: per questi non c'è ancora il progetto ministeriale. Debbo qui ricordare alcune importanti dichiarazioni dell'onorevole Solmi.

Una prima dichiarazione riguarda il Libro IV delle obbligazioni. Come sapete, per questo libro delle obbligazioni c'è un progetto italo-francese. Un'antica iniziativa voleva giungere ad un'unica legislazione italo-francese, in questo campo. Ma voi sapete che tale iniziativa è superata dai tempi.

Ora il Ministro ha dichiarato che intende portare alla Commissione parlamentare il progetto così com'è. Egli ha detto che non è stata ancora adottata una decisione circa il seguito che dovrà avere l'iniziativa di un progetto italo-francese.

In secondo luogo, è sembrato che la materia di questa parte abbia bisogno di una più vasta rielaborazione per costruire una disciplina più aderente alla nuova organizzazione economico-politica dello Stato. A questa rielaborazione la Commissione parlamentare potrà portare un contributo prezioso.

Una seconda dichiarazione del Ministro riguarda la parte generale del Codice. È noto che non è stata nel primo libro inserita una parte generale. Su questo punto ci sono state vivaci discussioni. Il Ministro ha detto: « questa parte generale è più opportuno che sia concretata quando la formazione del Codice sia avanzata: per giudicare dell'opportunità di questo proposito e per esprimere voti sull'opportunità di una riforma generale o parziale dei vari istituti, sarà sentita una nuova Commissione composta di elementi politici e tecnici ».

Dunque, si ammette che tutta la materia delle obbligazioni debba essere riesaminata a fondo; e che, in genere, siano possibili riforme profonde, generali o parziali, per le quali occorra un esame preventivo d'ordine politico.

E, difatti, se nell'anno XV del Regime si vuol fare un codice nuovo, bisogna precisare alcuni punti. Il Codice attuale è un Codice preciso, perfetto, è un sistema logicamente inattaccabile; parte da una determinata concezione politica e da una concezione economica. La concezione politica è individualistica, la concezione economica è liberista. È stato detto che il Codice del 1865 è il Codice dei proprietari e più precisamente della proprietà immobiliare; è il Codice individualistico, nel senso che la volontà individuale è legge tra le parti e non ha altro limite che quello delle norme proibitive che sono la minima parte delle disposizioni del Codice.

Ora tutto il movimento degli istituti e delle leggi fasciste porta a concezioni assai diverse. Secondo la Carta del Lavoro, la proprietà è un dovere sociale, il proprietario ha una responsabilità di gestione del patrimonio e dell'azienda; al disopra del contratto, c'è il contratto collettivo di lavoro, c'è la norma corporativa. La disciplina del contratto collettivo di lavoro si estende ogni giorno di più a rapporti giuridici, nei quali la volontà dei contraenti era sovrana.

Al centro del sistema politico e sociale del Regime c'è il lavoro. Ora il progetto ignora il diritto di lavoro, non contiene neppure un articolo e se ne dice la ragione, cioè « per non intralciare l'attività legislativa tuttora in piena elaborazione ».

Ora io credo che qui sia necessario risolvere un equivoco grave e fondamentale: siamo di fronte a due correnti molto diverse fra loro: una corrente è nel senso della riforma così come sinora è stata concretata, cioè di una semplice revisione, di un aggiornamento del Codice attuale; un'altra è quella che intende tener conto di tutto il movimento politico, economico, sociale del Fascismo

per procedere alla compilazione di un codice nuovo.

Bisogna risolvere chiaramente tale equivoco e decidere la via da seguire.

Se si vuol fare un codice nuovo, bisogna stabilire i principi giuridici che possano costituire le basi di un nuovo sistema di diritto privato. Io comprendo la tremenda difficoltà di tradurre i nuovi orientamenti in formulazioni che debbono avere i caratteri della concretezza e della precisione per essere veramente giuridiche, e che debbono aver inoltre un carattere di definitività per essere introdotte in un codice. Finora le linee di tale sistema non sono state tracciate.

Perciò, credo che di fronte a queste difficoltà non bisogna aver fretta; che occorra invece segnare il passo, tanto più che vi è un altro pericolo, e che cioè, il codice nuovo, al momento della sua emanazione, sia già invecchiato. Ciò è stato in parte riconosciuto, onorevole Ministro, nella premessa al Libro primo dove è detto: « Si sono volute introdurre nel progetto della Commissione Reale notevoli modificazioni richieste dall'affermazione di nuove esigenze, alcune delle quali, in verità, non erano peranco sorte quando la Commissione Reale terminò il suo pregevole lavoro ». Dunque, in pochi anni, ci si era trovati di fronte a difficoltà, create da nuove esigenze. Come si può escludere che ciò non abbia ad avvenire anche per il futuro?

Si è obiettato che i tempi sono stati maturi per fare dei nuovi codici veramente originali come il Codice penale e il Codice di procedura penale. Perché non dovrebbero essere maturi per il Codice civile? La ragione è semplice. Perché il Codice penale ed anche il Codice di procedura attengono al diritto pubblico e, nel campo del diritto pubblico, gli effetti di una rivoluzione politica sono immediati. Difatti una delle prime esigenze dello Stato fascista è stata quella del nuovo Codice penale, perché si trattava di soddisfare le esigenze dirette del nuovo Stato fascista.

Anche il diritto processuale civile attiene al diritto e all'ordinamento pubblico. Questo spiega come voi, onorevole Solmi, abbiate potuto, per la riforma del Codice di procedura civile, delineare con estrema chiarezza i principi concreti, precisi, in base ai quali la riforma sarà fatta. Si tratta anche qui di una esigenza maturata nella coscienza pubblica, anzi sentita come una necessità urgente. Vorrei dire che quello che finora si è fatto per il Codice civile conferma la verità di questo concetto.

Infatti si è potuto finora ritoccare il diritto della famiglia, che nel campo del Codice civile è il più vicino alla sfera dell'ordinamento pubblico, posto che la famiglia, specie in Regime fascista, è il nucleo sociale primordiale su cui poggia la società nazionale; e lo Stato fascista ha assunto l'obbligo, il compito di difenderla, di rafforzarla, a fini sociali ed a fini politici.

Nel campo del diritto privato economico le cose vanno diversamente. Le ripercussioni di una

rivoluzione politica sono necessarie, ma non sono immediate. Sono necessarie perché il diritto è aderente alla vita sociale, anzi è un aspetto della vita sociale; ma non sono immediate perché prima occorre che si determini una nuova coscienza giuridica. Finora questa nuova coscienza giuridica non si è concretamente manifestata. Tutti i giuristi che sono stati nelle Commissioni di elaborazione del Codice civile hanno compiuto il loro lavoro sulla falsariga, sulla piattaforma del Codice del '65. Non hanno avuto presente altro sistema giuridico: hanno proceduto a ritocchi in punti particolari, senza vulnerare l'ossatura, i fondamentali, le linee del Codice.

Onorevole Ministro, voi avete la fiducia di risolvere il gravissimo fondamentale problema di stabilire i principi informativi di una profonda riforma attraverso la nuova Commissione. Ho fatto presenti le difficoltà; formulo, tuttavia, l'auspicio più fervido che possiate superarle e che possiate costruire il sistema del diritto privato fascista. Ma, secondo il mio modesto avviso, quello che più occorre, è che siano i nuovi principi stabiliti in modo organico e definitivo onde essere sicuri che, quando sarà per crollare il Codice del 1865, siano gettate saldamente le basi di un nuovo edificio, per lo meno altrettanto grandioso e stabile come quello che è durato per tre quarti di secolo.

Del resto non vedo l'urgenza neppure dal punto di vista politico. Il Regime non ha bisogno di affrettarsi per aggiungere un codice di più ai fasti della sua legislazione. Anche nel campo della codificazione il Regime ha già impresso la sua ormai potente nel Codice penale e l'imprimerà nel Codice processuale civile che sarà titolo di altissima benemerita per voi, onorevole Solmi. Ma, all'infuori dei Codici, il Fascismo ha stabilito con le sue leggi sostanziali ed originali i capisaldi di un nuovo ordine politico, economico, sociale ed etico, cioè di una nuova civiltà che già sfolgora e culmina, per il genio di Mussolini, nell'idea e nella potente realtà dell'Impero fascista. (*Viris simi applausi e congratulazioni*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli Camerati, la profonda ed elevata discussione fin qui seguita, da parte di così autorevoli colleghi, mi lascia dubitoso se sia possibile dire ancora qualche cosa di nuovo e di utile. Non mi propongo però di fare un discorso, ma solamente di sottoporre al Ministro alcune brevi osservazioni, derivanti da una esperienza ormai di otto lustri, su quella grande opera di riforma del processo civile che Foro e Magistratura attendono con ansia dalla intelligenza colta e profonda dell'onorevole Solmi. È con una certa emozione, onorevoli colleghi, che io parlo da questo banco di senatore ad Arrigo Solmi seduto al banco del Governo; imperocché (e qui permettetemi una brevissima divagazione personale) nessuno in questa aula può vantare

una amicizia di più lunga data di quella che lega me ad Arrigo Solmi, dai banchi della prima ginnasiale e continuamente fino alla laurea, quando noi, che non eravamo degli ultimi, guardavamo a lui come al primo, senza dubbio, della classe, per vivida intelligenza come per bontà d'animo.

Farò molto brevi osservazioni.

Sono lietissimo di rilevare, dalle informazioni contenute nei discorsi del Ministro a Milano e alla Camera, come i capisaldi della procedura civile, che vennero proposti fin dal 1923 dalla prima Commissione interparlamentare, di cui ebbi l'onore di far parte, siano stati completamente accolti nel progetto del Codice: lealtà e semplicità del contraddittorio, diritto di iniziativa ed autorità del Giudice.

Lealtà del contraddittorio. È inutile stare a ripetere tutte le critiche al sistema attuale; alla citazione, spesso artatamente oscura, il convenuto non risponde; il più delle volte si arriva alla discussione senza che una parte possa sapere quale tesi l'altra parte sosterrà; si è costretti perciò ad una comparsa conclusionale che non dice nulla, con riserva di rispondere all'avversario nelle note aggiunte; così, in queste note si svolge veramente la causa con la completa sorpresa dell'avversario, che non può più rispondere. Oltre alle sorprese dell'ultima ora, vi sono poi le manovre defatigatorie frequentissime; insomma tutto un procedimento che ha reso pesante, oscuro e poco leale il sistema attuale. Ora invece vi sarà l'obbligo, fin dall'inizio del processo, come ha detto il Ministro Solmi alla Camera, che siano precisate le tesi di diritto, le eccezioni e le difese delle parti. Ecco in poche parole precisato come fin dal principio il procedimento debba presentarsi chiaro e semplice, sia per le tesi e le eccezioni enunciate, sia per i mezzi di prova preannunciati, come per la concentrazione dei gravami.

Il nostro illustre relatore, che ha esteso una così perfetta relazione, osserva a questo proposito che la concentrazione dei gravami, può presentare un grave difetto per il danno economico che possono risentire le parti dall'ammissione di mezzi di prova, i quali potrebbero poi risultare superflui.

Ritengo che a questo inconveniente possa porre riparo — ed ecco l'altro cardine della riforma — l'autorità del giudice, il suo diritto d'iniziativa. Oggi infatti il giudice è inerte, passivo, deve assistere allo svolgimento che le parti credono dare al processo senza intervenire, non può che giudicare sulle richieste delle parti stesse, perchè in caso contrario giudicherebbe *ultra petita*.

A questo proposito ricordo una sentenza in cui un giudice, trovando che una prova testimoniale era capitolata in modo poco chiaro, e poco rispondente alla ricerca della verità, si permise di modificarla. Apriti cielo! Annullamento della sentenza per ultrapetizione! Ma quel giudice non faceva che prevenire quello che sarà domani il suo diritto e il suo dovere per favorire la ricerca della verità. Infatti egli dovrà con il nuovo Codice impedire

che siano chiusi i cancelli per la ricerca della verità, che rimangano chiuse le imposte alla luce del vero, oltrepassando i rigidi binari imposti dalla procedura attuale. Altro esempio: per la prova testimoniale i testi debbono essere denunciati cinque giorni prima; impossibile aggiungere altri; ora in un processo gravissimo per infortunio automobilistico, con gravi lesioni e responsabilità civile, le parti nelle inchieste condotte non avevano trovato nessun teste *de visu* e dovettero accontentarsi soltanto dei primi accorsi sul luogo. Ma arriva il maresciallo dei carabinieri il quale riferisce con esattezza tutti i particolari, come se fosse stato presente allo svolgimento del fatto. Gli si domanda: come fa a sapere tutto questo? Ed egli risponde: lo so perchè ho interrogato il cantoniere tal dei tali che si trovava a venti metri di distanza. Impossibile far sentire questo testimonio importantissimo, perchè erano ormai chiusi i cancelli draconiani della procedura!

Tutto questo non deve più avvenire. Il giudice deve avere l'autorità di intervenire, il diritto di ordinare prove o di modificarle, di ordinare perizie che egli ritenga necessarie anche se non proposte dalle parti: il giudice deve avere il potere di dirigere l'istruttoria, impedendo possibili tranelli, per raggiungere, come l'onorevole Ministro diceva, la verità e la giustizia. Ed allora potrà decidere se tutte le prove siano da ammettere contemporaneamente o convenga riservare il giudizio sull'ammissione di quelle che possano diventare superflue; come potrà contenere le intemperanze e gli eccessi delle parti. In una causa recente vi erano ben 111 testimoni. Il giudice deve poterli ridurre come fa il giudice penale. In realtà la procedura penale è giunta ad un punto tale se non di perfezione, certo di bontà, che può dare lume moltissimo anche per quella civile. Così, intelligentemente diretta dall'autorità e dall'iniziativa del giudice, l'istruttoria civile potrà procedere snella rapida sicura e leale; ed in tal modo veramente, come diceva l'onorevole Solmi a Milano, si potrà emancipare il giudice dalla sner-vante pesantezza delle forme: altra delle raccomandazioni fatte dalla prima Commissione interparlamentare.

Ottimo senza dubbio il tentativo obbligatorio di conciliazione. Però mi associo completamente al suggerimento dell'onorevole Rolandi Ricci e cioè che le parti debbano comparire personalmente, perchè altrimenti il tentativo 90 volte su 100 cadrà nel nulla. E ciò per due motivi: l'uno che gli avvocati il più delle volte non avranno un grande desiderio di transigere: l'altro assai più grave, che va al di sopra di questo sentimento egoistico, che l'avvocato non può assumersi la responsabilità di transigere la causa di un altro; è una responsabilità troppo gravosa.

L'avvocato può suggerire al cliente di conciliare, ma non può assumersi la responsabilità, di fronte ad un cliente che domanda 100, di fare una transazione per 80 o per 50. Perciò ritengo la

comparizione personale delle parti assolutamente necessaria. Ma credo si debba accogliere anche il suggerimento del nostro illustre relatore, e cioè che le parti compaiano non dinanzi al giudice, ma dinanzi al Presidente, come avviene nelle controversie matrimoniali. E ciò sia per la maggiore autorità della carica, sia perchè il Presidente rimane, poi, estraneo all'istruttoria. Portare il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice che condurrà l'istruttoria e che, secondo quello che si annuncia, dovrebbe esserne anche il giudice unico, è pericoloso: mette il giudice nell'imbarazzo e le parti nella diffidenza. Io non ricorderò a questo riguardo un vecchio e bravo conciliatore del mio paese, fior di galantuomo patriarcale, il quale riusciva sempre nelle transazioni con un metodo molto spiccio. Egli diceva alle parti: senti, o tu ti accomodi o bada che io ti condanno. E le parti finivano sempre per accordarsi. (*Si ride*).

Senza arrivare a questa ingenuità, che per lui proveniva da un sentimento di onestà, è certo che la parte si preoccupa di resistere alle insistenze del giudice, quando si sa che esso deve poi decidere la causa: da ciò la parte è vincolata. È poi opportuno che il tentativo di conciliazione sia fatto dal Presidente, poichè questo sino dal principio deve conoscere, almeno sommariamente, la causa per poter scegliere il giudice cui affidare l'istruttoria; altrimenti il giudice sarebbe scelto a caso, mentre deve esser scelto per ciascuna causa quello che meglio è adatto al caso in esame. Perciò il Presidente, che conosce la causa, faccia il tentativo di conciliazione e poi deleghi il giudice.

Un'altra osservazione del relatore nella quale pienamente concordo: oralità, ma anche difesa scritta. Io sono un grande fautore della discussione orale, ma anche la difesa scritta è necessaria: essa è più precisa, affina la difesa e non rimane affidata alle improvvisazioni, che qualche volta si trasformano in faciloneria, degli avvocati. L'oralità è utile quando però è stata già presentata la difesa scritta, ed essa è utile tanto ai magistrati che agli avvocati. Aveva ragione un collega che mi ha preceduto dicendo che il decadimento dell'avvocatura dipende in parte dalla mancanza della discussione orale, la quale ha dato in passato avvocati principi, che noi tuttora ricordiamo e veneriamo e di cui sono esempi illustri anche in Senato.

La maggiore attività ed iniziativa del giudice può risolvere anche una grave questione che è insorta relativamente al giudizio d'appello. Dice il Ministro che l'appello deve essere un semplice riesame della causa: quindi non si debbono ammettere nuove prove, come non si ammettono nuove conclusioni. Il principio può essere buono, per evitare che la causa si faccia soltanto nel giudizio di appello: in proposito l'amico Solmi ricorderà un illustre maestro di diritto della nostra Modena che diceva che le sentenze di primo grado non sono che la porta per andare in appello! Per evitare questo sconcio è bene ridurre la facoltà di rifare i processi nel secondo grado; ma bisogna,

come ha detto il collega Rolandi Ricci, che in casi eccezionali, ed egli ha detto determinati, mentre io direi semplicemente in ogni caso in cui lo ritenga necessario, il giudice d'appello possa riaprire l'istruttoria ed ammettere nuove prove. Del resto anche in questo ce ne dà un esempio la procedura penale: il giudizio penale d'appello è un giudizio di semplice riesame, ma il giudice di appello può ordinare la rinnovazione o il completamento dell'istruttoria ed ammettere nuove prove. Bisogna solo escludere che le nuove prove vengano ammesse quando esse siano state maliziosamente omesse in primo grado; però vi può essere un documento decisivo, oppure il giudice si accorge che occorre una perizia, oppure ritiene utile e importante una prova su punti necessari alla soluzione della causa: il giudice di appello dunque deve avere la facoltà discrezionale di ammettere od anche di ordinare queste nuove prove.

Dissento francamente dal concetto di eliminare il mezzo di cassazione del « difetto di motivazione »; e sono lieto di avere sentito una difesa calorosa di tale mezzo da parte di un magistrato illustre.

Non ho bisogno di aggiungere nulla a quanto ha detto il collega Appiani. Sì, è vero, vi sono casi, e abbastanza numerosi, in cui la Cassazione, attraverso il « difetto di motivazione », si addentra indirettamente nel merito. E dovrà dirsi che questo è un male? No certamente. Quando il supremo Collegio si trova di fronte ad una sentenza ingiusta, è santa questa sua intromissione, e sarebbe veramente *summum jus summa injura* il confermare una sentenza fondamentalmente ingiusta, per un rispetto formalistico e rigidi divieti procedurali. In questi casi del resto la sentenza della Cassazione non cambia la precedente sentenza, ma si limita a rinviare la causa ad un nuovo giudice per un nuovo esame.

Mi pare dunque non sia il caso di sopprimere questa utilissima valvola di sicurezza alla giustizia della Suprema Corte.

Circa il giudice unico, sono lieto di aver sentito oggi qui delle critiche, se non unanimi, almeno di grande vastità. Si sono fatte al giudizio collegiale delle grandi critiche: il camerata onorevole Solmi è stato eccessivamente severo verso di esso. Egli ha detto che il collegio non funziona: che gli altri elementi del collegio restano nella maggior parte inconsapevoli o inerti; che il collegio è una pura apparenza. Non credo. Non sempre avviene così, diceva testè un autorevole collega. Non il più delle volte, ripeto io: non quando la causa presenta una certa gravità, perchè allora il collegio interviene e discute, talvolta appassionatamente.

Del resto le critiche che si fanno al giudice collegiale sono critiche rivolte non al sistema ma alla sua applicazione, non al principio ma agli uomini. Si dice che il collegio non funziona perchè gli altri giudici rimangono assenti o inerti: colpa

degli altri giudici se fanno ciò. Si dice che il collegio è pesante, è lento: colpa dei giudici se sono lenti e non sanno sveltirsi.

Credo poi che sia facile obbligare il collegio a funzionare bene con il semplice sistema che è stato indicato nell'altro ramo del Parlamento dal camerata De Marsico: basta l'obbligo della discussione e l'immediata pronuncia del dispositivo.

Adesso la causa si trascina lentamente fra comparse, prove che sono conosciute solo dal giudice delegato che le ha assunte e che talvolta non fa neppure parte del collegio giudicante: viene il giorno della spedizione nel quale si leggono le comparse; nessuno sta a sentire. Poi la causa passa al relatore; un mese o due dopo il relatore la porta in Camera di consiglio dove si dovrebbe discutere. Che cosa volete si discuta? Solo il relatore ha studiato e conosce la causa; gli altri non sanno niente: anche nei rari casi in cui vi sia stata discussione orale, più non la ricordano; il relatore, che si è già fatta una convinzione, riferisce; gli altri... ascoltano; e così, un po' per deferenza verso il relatore ed un po' anche per pigrizia intellettuale, il collegio si adagia al suo parere.

Ma talvolta, quando si tratti di importanti questioni di diritto e talvolta anche di fatto, il collegio interviene e si discute. Se obbligate tutti i giudici ad appassionarsi al processo, a conoscerlo, a immediatamente decidere, molti inconvenienti saranno eliminati. Anche qui abbiamo l'esempio del giudizio penale: e del resto la immediatezza delle decisioni si ha anche in civile, alla Corte di cassazione.

Il rimedio è molto semplice, e mi sembra l'uovo di Colombo, per il buon funzionamento del collegio giudicante: otto giorni prima si scambiano le comparse, con obbligo di trasmetterne copia a tutti i giudici. Il giorno della spedizione tutti i giudici hanno già letto la comparsa, conoscono l'orientamento delle parti, le difese, ecc., ed ascoltano la discussione orale. Immediatamente dopo si radunano in Camera di consiglio e decidono.

Ripeto, la discussione orale dovrebbe esservi sempre: il tribunale ha diritto di sapere di che cosa si tratta dalla bocca dell'avvocato. Si dovrà fare una discussione in forma brevissima, se la causa non presenta difficoltà, ma questo deve essere obbligatorio.

Se nello stesso giorno, come fa la Cassazione, o nel giorno successivo, il tribunale si riunirà in Camera di consiglio e, sotto il ricordo immediato delle conclusioni lette e delle discussioni sentite, emetterà il dispositivo della sentenza, al certo tutti i giudici esprimeranno il proprio parere e il Collegio funzionerà. Naturalmente il giudice, che io chiamerò istruttore perchè ha compiuto tutta l'istruttoria riguardante la causa e che sarà il relatore, avrà un'autorità prevalente, giacchè egli è il più edotto sulla questione, ma gli altri magistrati potranno correggerne gli eventuali er-

rori e deviazioni. Solo così si potrà dare vita al Collegio giudicante, mantenendo quella che è la grande garanzia offerta dalla collegialità.

Poco fa un collega ricordava la eccessiva responsabilità che grava sull'arbitro unico; in genere infatti le parti non si scelgono mai un arbitro unico, a meno che non si tratti di questioni di scarsissimo valore; tutti gli arbitrati sono in genere composti da 3 o 5 persone, perchè l'arbitro unico non dà sufficiente garanzia ed incontra una troppo grave responsabilità, col pericolo di deviazioni involontarie di giudizio che pongono in serio imbarazzo la coscienza di coloro che sono onesti, anzi quanto più sono onesti.

Il nostro relatore ha già riconosciuto che la collegialità ha pure i suoi vantaggi. Del resto la coscienza popolare ha detto con una frase comune ma eloquente, che quattro occhi vedono meglio di due. Concordo anzi col camerata De Marsico che la garanzia del Collegio è più utile forse nel giudizio di primo grado che non in quello del secondo, perchè è nel primo grado che si forma il giudizio, è allora che si giudica il fatto, allora veramente il giudizio ha il suo svolgimento, mentre l'appello non è che il riesame per accertare se vi siano stati errori; tanto più che il dirigere l'istruttoria in un senso piuttosto che in un altro porta già nella coscienza del giudice istruttore una certa formazione, inconscia e spontanea, di un convincimento che potrebbe anche essere errato e che un altro giudice più sereno potrebbe correggere.

Si ricordi che il Tribunale decide di cause che possono essere di immenso valore così materiale che morale: materialmente può trattarsi di parecchi milioni; moralmente può trattarsi di questioni di stato e di altre questioni che appunto per il loro valore morale si è voluto sottrarre alla competenza pretoria, per affidarle alla maggiore autorità di un Collegio. Sembra grave affidarle al giudizio di un uomo solo, che può essere un giovane all'inizio della carriera e d'ancor scarsa esperienza.

Il giudice unico ci espone anche al pericolo di una molteplicità di giurisprudenza, anzi alla cessazione completa di una giurisprudenza locale, giacchè non si potrà più affermare che quel dato tribunale ha sempre adottato una determinata norma.

A proposito di giudice unico voglio fare una unica digressione in campo penale. Badate, onorevole Ministro, se vi è un Collegio che non funziona questo è il Collegio della Corte di Assise. Lì abbiamo veramente il giudice unico mascherato da Collegio, giudice unico che è il presidente per il suo prestigio immensamente superiore a quello dei privati cittadini, i quali non osano opporsi all'autorità dell'uomo di toga, dell'uomo di diritto che li presiede. E ciò è aggravato dal fatto che, non so come avvenga, si cristallizza l'organismo dell'assessore in poche persone. Sono sempre le stesse persone che compongono il Collegio, le stesse persone che sono quindi diventate fidatis-

sime del presidente e non vanno certo contro di lui. È una cosa, questa, molto grave, che tutti coloro che frequentano le Assise ormai conoscono. Chiudo la parentesi e veng'ado un altro aspetto del problema.

Il Ministro ha detto: « Giustizia più rapida e sicura ». Bisogna aggiungere, onorevole Ministro, anche giustizia *più economica*. (*Approvazioni*). Il Ministro ha detto che il nuovo processo civile deve accostare la giustizia al popolo. Ciò non è vero; almeno fino a che la giustizia presenta ai suoi clienti dei conti veramente proibitivi. Alcuni procuratori generali hanno constatato la diminuzione delle liti e qualcuno con molta compiacenza ha detto: « Vedete, diminuisce la litigiosità ». Bellissima cosa, sarebbe; ma il nostro relatore molto acutamente ci ha messo un gran punto interrogativo. Io risponderci senz'altro: non è vero. Non diminuisce e non può diminuire la litigiosità, perchè se anche il costume — e la Rivoluzione fascista ha modificato il costume — può diminuire questa piaga della litigiosità nel senso cattivo della parola, nel senso di questionare per qualsiasi piccolo motivo, l'aumento dei rapporti civili, la vita sempre più intensa, l'aumento continuo della attività commerciale e industriale, portano necessariamente ad aumentare i contatti e quindi le contestazioni, i punti di attrito e quindi la facilità delle cause. Vi è effettivamente una diminuzione delle cause civili, ma la causa principale di ciò è proprio nel costo enorme di esse; ed allora non si tratta di diminuzione della litigiosità, ma bensì di una denegazione di giustizia da parte dello Stato.

Quando un cliente deve presentarsi per una causa di un valore di duemila o tremila lire davanti al pretore, domanda all'avvocato che cosa può spendere e si sente rispondere che, se non ci sono incidenti, se non ci sono spese di appello, può spendere un po' più di un migliaio di lire che potrebbero diventare due o tremila nei casi su accennati, e che se perde la causa c'è da pagare altrettanto all'avversario, allora il cliente non può far altro che dire: « Riverito, signor avvocato ». Quando si deve andare in tribunale per una causa di una diecina di migliaia di lire e le spese sono di un paio di mila lire, senza tener conto degli imprevisti, degli incidenti, degli appelli ecc., è naturale che è preferibile rinunciare. Ho liquidato in questi giorni una parcella di un collega per una causa di pretura di poche migliaia di lire, che saliva a diecimila lire per una parte sola, poichè vi erano stati incidenti, appelli, giudizio di cassazione, giudizio di rinvio; e vi erano quattro parti in causa. Un totale di quarantamila lire di spese. Queste sono cifre che spaventano e fanno riflettere.

E i giudizi di espropriazione? Io sono qui un modesto professionista che porta, come ho già detto, solo le briciole della propria esperienza. Un giudizio di espropriazione eseguito in quest'anno per undicimila lire di credito, è costato all'espropriante duemila e duecento lire di spese; ma poichè

l'espropriante fu anche l'aggiudicatario, dovè spendere altre duemila lire per la sentenza, e il giudizio di graduazione; in totale 4200 lire: il fondo era andato all'asta per 8000 lire, quindi più della metà è stata assorbita dalle spese.

Basta esaminare queste cifre per riflettere che così non è possibile andare avanti. Lo snellimento e la maggiore rapidità della procedura servirà bensì a diminuire le spese, ma bisogna incidere anche sul sistema. E qui vorrei parlare al camerata Thaon di Revel (per quanto mi si dica che sia affetto da una sordità molto profonda); vorrei parlare anche a lui per dirgli che non si dovrebbe dimenticare che la giustizia non è una impresa industriale, ma è un altissimo compito dello Stato; e che, se anche la si vuole guardare, non dirò dal lato industriale, come ho detto scherzosamente, ma dal lato dell'interesse dell'Erario, io credo che questo faccia un cattivo affare quando elevando le spese di giustizia ad un livello proibitivo e sproporzionato al valore della causa, diminuisce così il cespite stesso di entrata.

Per esempio perchè la giustizia pretorile, che è proprio la giustizia dei poveri, importa delle spese così elevate? Recentemente una disposizione ministeriale ha imposto di cancellare la causa dal ruolo, e naturalmente di doverla riscrivere poi, come in tribunale, ogni qualvolta venga ammesso un qualsiasi incombente; per modo che si escute un interrogatorio e si deve ripagare la tassa per scrivere di nuovo a ruolo si fa una prova testimoniale, si eseguisce una perizia ed accade lo stesso; e quindi le spese aumentano ininterrottamente.

Voce. Vi è il gratuito patrocinio.

VICINI MARCO ARTURO. Del gratuito patrocinio s'è sentito dire molto male, poco fa, da un collega, confondendolo con la difesa di ufficio in penale che è altra cosa. Il gratuito patrocinio potrebbe funzionare bene, ma vi sono due difetti. Prima di tutto, perchè si deve far pagare dodici lire per la carta bollata della domanda ad un disgraziato che non ha un soldo, e molte volte, onorevole Ministro, un avvocato di buon cuore deve anticipare questa piccola somma? Il povero potrà promettere all'avvocato di pagargli tutto quello che vuole quando avrà vinto la causa, ma intanto non ha i denari necessari per la domanda, quindi ce li rimette l'avvocato. Il gratuito patrocinio ha poi un altro difetto, quello cioè che viene immediatamente revocato a chi abbia un avvocato di fiducia. Se un avvocato di buon cuore si presta a sostenere gratuitamente la causa per un povero e se questo ha fiducia in lui, perchè deve perdere il gratuito patrocinio? O perchè deve accontentarsi di quell'avvocato di ufficio, che vale talvolta a dire, come asseriva poco fa il senatore Cogliolo: mi rimetto a giustizia?

Oltre a ciò vi sono altre spese numerosissime che dovrebbero evitarsi; è questione di sistema. Per esempio la spesa delle copie, con il costo della carta bollata, è diventata improba e non se ne capisce molte volte la ragione.

In una udienza il presidente ammette una data prova; ma bisogna fare la copia dell'ordinanza. In altra udienza il giudice fissa la data della prova; e bisogna, anche se la controparte è presente, fare una copia della nuova ordinanza per unirla al fascicolo. Ma vi è molto di più: nella causa è ammessa una perizia, questa generalmente è di molti fogli alle volte di 40 o 50 pagine; il perito compie il proprio incarico, giura, presenta la perizia al cancelliere; tutto va bene; ma la perizia resta chiusa in Cancelleria, intangibile! Voi dovreste chiederne una copia per presentarla al tribunale. Vi è una prova testimoniale; immaginate la causa cui prima alludevo con 111 testimoni: 40 fogli di verbale tenuto sotto chiave dal cancelliere; occorre fare la copia, e sono 600 lire, e portarla al giudice. Per le divisioni si va davanti al notaio, il quale nomina un perito che deposita al notaio la propria perizia. Il Codice di procedura aveva stabilito che il notaio trasmettesse in originale il proprio verbale con la perizia allegata al tribunale; ma in seguito è venuta la legge notarile, la quale dice che i notai non possono rilasciare gli originali; e la legge notarile, essendo posteriore, deroga al Codice. Onde il notaio deve fare una copia del proprio verbale e della perizia e trasmetterla al cancelliere; ma non basta, la copia rimane chiusa in cancelleria e la parte interessata deve andare dal notaio, farsi fare un'altra copia per presentarla al tribunale. Insomma si devono fare tre copie che si potrebbero evitare, perchè ne basterebbe una sola! Ora è evidente che si eviterebbero molte e spesso gravosissime spese, se il fascicolo della causa fosse a disposizione del giudice con gli originali dei decreti, delle prove, dei verbali ecc., così come si fa nel giudizio fallimentare.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Vicini, con tutta la deferenza che ella merita, vorrei osservarle che noi abbiamo altri quattro oratori. Ella parli pure fin che vuole, io sono agli ordini del Senato, ma vorrei che tutti gli oratori potessero avere un pubblico attento e numeroso come il suo.

VICINI MARCO ARTURO. Accetto il suo invito, onorevole Presidente, perchè non è possibile non tener conto di una sua preghiera e cercherò di essere brevissimo.

Rendete più snelle e meno dispendiose le cause ed allora i procuratori generali avranno il dolore di constatare che le cause aumenteranno invece di diminuire. Combattiamo pure la litigiosità con la correzione del costume, diminuiamo il numero delle cause con l'istituto della conciliazione, ma non impediamo con questo fiscalismo al popolo l'accesso al tempio della giustizia, di quella giustizia che fu giustamente proclamata *fundamenta regnorum*.

Ed in tal modo concorreremo anche a risolvere la crisi delle professioni legali. Professioni legali: perchè questo plurale? Io mi sono sempre domandato, perchè noi dobbiamo tenere due professioni distinte, quella del procuratore e quella dell'av-

vocato. Vi è qualche luogo, a Genova per esempio, in cui questa distinzione in fatto esiste, ma nella quasi totalità del Regno essa non esiste affatto. Il procuratore che dovrebbe seguire la causa solo nella parte procedurale, in realtà non è che il sostituto dell'avvocato, un avvocato più giovane, che secondo il suo valore e la pratica, fa semplicemente i rinvii, o prepara persino le comparse che l'avvocato si limita a firmare. Perchè dunque questa distinzione che il pubblico non capisce, poichè per il pubblico sono tutti avvocati, anche quegli avvocati che non sono avvocati, e che porta parecchi inconvenienti?

Si dice che è necessario il procuratore per avere un domiciliatorio per le notifiche; ma anche gli avvocati hanno oggi l'obbligo della residenza. Basta quindi prescrivere che la parte elegga domicilio e si faccia rappresentare da un avvocato residente nel luogo del Foro, magari col concorso di avvocati residenti altrove.

Ma, avvocati o procuratori, certo è che la classe oggi attraversa una grave crisi. Noi abbiamo sentito belle parole, abbiamo sentito autorevolissimi riconoscimenti: e di fronte a chi già preconizzava, pure con molta autorità, la prossima fine della avvocatura, abbiamo avuto la grande soddisfazione di sentire il Duce affermare che gli avvocati hanno un'alta funzione sociale, che noi adempiamo ad una « missione », che noi siamo educatori; ed abbiamo sentito il Ministro proclamare che l'opera dei patroni è oggi tanto più necessaria date le nuove forme più spedite e semplici della procedura: e sentiamo l'illustre relatore onorevole Raimondi ribadire la necessità della difesa legale. Infine abbiamo sentito da tutti proclamare la necessità di provvedere alle condizioni degli avvocati. Belle parole abbiamo avuto da tutti, ma parole soltanto: non provvedimenti effettivi per il miglioramento delle condizioni della classe, che si fanno sempre più preoccupanti.

Si è accennato alle cause della crisi, molte delle quali non sono facilmente eliminabili. Alle attuali altre se ne aggiungeranno per effetto delle stesse vostre riforme. Ad esempio, il tentativo di conciliazione, che noi auguriamo abbia pieno valore e dia buoni risultati, potrà anch'esso portare ad una diminuzione notevole delle liti. Così pure le forme più semplici, più spicce, più agili della procedura, la quasi completa esclusione delle sentenze incidentali ed altre riforme concorreranno esse pure a diminuire il lavoro degli avvocati. Sono tutte ottime riforme, di fronte alle quali noi ci pieghiamo con cosciente disciplina e con volontoso sacrificio, ma bisogna pure che si faccia qualche cosa per rimediare alla crisi.

A questo riguardo io dissento completamente dalla drastica misura suggerita dall'onorevole Rolandi Ricci: chiudere le porte dell'Università. Io non chiuderei neppure le porte degli albi. Nella nostra professione il legame tra la parte e l'avvocato, la fiducia personale nell'opera dell'avvocato è una cosa tale che non si può limitare. Gli avvo-

cati buoni faranno strada, gli altri rimarranno indietro. Chiudere le porte della Facoltà di legge sarebbe poi un assurdo, non solo per questo, ma anche per un'altra ragione. La Facoltà di legge, non serve soltanto per fare degli avvocati. Non è vero quello che è stato detto da due colleghi, che i tremila laureati in legge che hanno concorso per i posti della magistratura siano degli avvocati mancati. La laurea in legge dà adito tanto all'avvocatura che alla magistratura; ma dà adito anche ad una quantità di altri impieghi, per i quali è necessaria tale laurea. E poi dà anche al cittadino quella istruzione, quella cultura un po' eclettica, versatile e larga, che non potrebbe derivare da lauree in matematica, ad esempio, o in medicina. È impossibile perciò, e sarebbe un dannoso assurdo, limitare le iscrizioni alla Facoltà di legge.

Si dovrà invece evitare il diffondersi degli uffici legali di enti e sindacati, i quali hanno una funzione legittima, quando sono i consultori tecnici legali nell'interno dell'istituto, ma non debbono invadere il campo dei liberi professionisti. Qui debbo una parola di gratitudine personale all'illustre relatore per aver fatto un'eccezione, alla quale mi associo, per alcuni casi speciali, in cui occorre una speciale competenza, come nel caso del patrocinio degli operai negli infortuni sul lavoro, che ho l'onore di esercitare sino dall'istituzione del Patronato Nazionale. Ma in via normale non bisogna che vi sia questa invasione di avvocati che sono in realtà diventati degli impiegati, a danno dei liberi professionisti.

Si dovrà altresì pensare a rivedere, come da tempo si è promesso, le tariffe, ormai anacronistiche e spesso inadeguate, delle competenze procuratorie e degli onorari d'avvocato, che è opportuno siano regolati uniformemente per tutto il Regno.

Vi è poi l'ente assistenziale, e questo è l'ultimo argomento cui voglio accennare.

L'ente assistenziale, almeno per ora, può servire solo in casi eccezionali. Abbiamo sentito delle cifre: in un anno ha aiutato 700 avvocati con una somma di 900.000 lire, cioè 1.300 lire in media; è una cosa da nulla. Anche se domani potrà trasformarsi in Cassa pensioni, questa non servirà (salvo il caso di malattie e incapacità fisiche a esercitare la professione), che ai peggiori, a quelli che non hanno trovato clienti, perchè l'avvocato che può seguire la sua professione, seguita finchè gli reggono le forze e gli continua la fiducia della clientela; a meno che non abbia l'eccezionale fortuna, come qualche nostro collega, di essersi accumulato un patrimonio tale che gli permetta di concedersi il meritato riposo.

Ma anche questa questione dell'Ente assistenziale rappresenta in questo momento un grave onere per gli avvocati. Ho sentito da un collega lamentare che vi siano delle evasioni; queste si possono evitare facilmente facendo riscuotere i contributi attraverso le Esattorie. Ma il contributo deve sempre e solamente essere proporzionale al

reddito. Ora invece vi è la « Marca Cicerone » che è diventata il nostro incubo e finisce per costituire una spesa gravissima, non proporzionata agli utili della causa. Il principio può essere buono, per quanto non sia giusto equiparare una causetta da niente ad una causa importante; ma nell'applicazione si è giunti a criteri assurdi e vessatori, che rendono talora il peso di questo contributo insopportabile.

Intanto il procuratore che è anche avvocato deve pagare due marche, anche se si tratti di causette nelle quali non sia necessaria l'opera dell'avvocato: dunque sei lire e non tre. Ma poi la legge dice che la marca deve essere pagata per ogni parte; sembrerebbe che le parti in causa fossero l'attore, il convenuto, l'intervenuto in causa ecc.; ma invece si interpreta parte per persona, dimodochè, se voi avete la disgrazia di rappresentare 5 o 6 fratelli che hanno una causa unica, voi dovete pagare 5 o 6 marche, anzi 10 o 12 marche, sebbene l'onorario sia naturalmente unico. Vi è stato un illustre nostro collega, il quale si è trovato a difendere un paio di centinaia di impiegati in una causa dinnanzi al Consiglio di Stato e gli è capitato di dover pagare 1200 lire di marche, cioè 6 lire per ogni cliente. Si può domandare al collega Cogliolo se il fatto è vero. A me è stato riferito.

Non solo, ma, mentre la disposizione dice che la marca deve essere pagata per ogni grado della causa, lo stadio della causa viene interpretato per grado; e così ogni volta che si cancella la causa dal ruolo si deve pagare una nuova marca per la reinscrizione, e così si giunge a somme assai forti, che non sono ripetibili dal cliente... anche se qualche legale non esita a farsele rimborsare. Credo di non errare affermando che un modesto avvocato con un lavoro professionale normale finisce per pagare in un anno almeno un migliaio di lire, cioè circa il triplo del contributo assegnatogli in proporzione del reddito accertato per la ricchezza mobile; e questo è veramente un onere troppo gravoso, specialmente in questo periodo di crisi.

Finisco osservando che questo grave problema dell'assistenza agli avvocati, potrebbe forse essere risolto in una maniera totalitaria, rivolgendosi ad un istituto che abbia la capacità ed i mezzi per poter anticipare le somme necessarie a cominciare fin da ora a fare il servizio di pensione; e questo potrebbe essere l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Mi duole non sia presente il mio caro presidente, camerata Bevione, il quale certo sarebbe felice di accertare che il fiorente nostro Istituto parastatale è pronto a fare anche in questo caso quello che fa in tanti altri campi analoghi anticipando i fondi per risolvere il grave problema.

Perchè, onorevole Ministro, in qualche maniera bisognerà provvedere, se volete evitare che qualche avvocato, dopo molti anni d'iscrizione nell'Albo, debba essere costretto veramente a

concorrere magari al posto di ufficiale giudiziario uscire presso qualche pretura. (*Si ride*).

Gli avvocati, onorevole Ministro, non chiedono che di potere decorosamente adempiere la loro missione e sono pronti ad accettare con disciplina anche i sacrifici che potrà apportar loro la vostra riforma, perchè riconoscono che essa indubbiamente è buona, ed essi cordialmente vi applaudono. Essi vi assicurano tutta la loro collaborazione perchè l'Italia fascista possa portare a nuova gloria l'antica saggezza del diritto romano, come ha saputo riportare sui colli fatali la gloria e lo splendore del romano Impero. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli camerati, l'ampiezza e la profondità della discussione dimostra innanzi tutto quanto sia importante e ardua la riforma del Codice civile col quale dobbiamo creare la legge fondamentale del diritto privato fascista.

Io credo però sia risultata anche chiara la urgenza di riparare alla cronica deficienza di mezzi dell'Amministrazione della Giustizia. Non è cosa nuova ma certe verità bisogna pur dirle! Convieni dirle prima che la crisi quantitativa del personale giudiziario diventi crisi qualitativa! L'Italia vanta a buon diritto una gloriosa Magistratura sapiente, integra, funzionari i quali compiono con mirabile devozione il proprio dovere ma è troppo stridente e da troppo dura il contrasto tra le rinuncie e le necessità di ogni giorno.

Per conservare questo insigne patrimonio, cerchiamo di far comprendere al Ministro delle Finanze quale è la realtà! Basta solo una riflessione: l'Amministrazione della giustizia non è fatta per rendere denaro, ma per dar pace agli uomini, mantenere l'armonia sociale, favorire il progresso ed il lavoro. Così, per altre vie, può concorrere largamente anche alle necessità fiscali dello Stato.

Se così è, la riforma del Codice di procedura civile diventa la riforma fondamentale di questo momento. Perciò voglio associarmi al plauso da ogni parte venuto all'onorevole Ministro per avere affrontato il problema, per averlo divulgato, illustrato, per avere assicurato, dopo una così lunga attesa, a tutti noi che potremo vedere, prima di chiudere i nostri studi, la giustizia funzionare come è nel desiderio del nostro cuore, come è nella necessità civile dell'Italia nuova!

Già il nostro relatore, magistrato insigne ed esemplare, ha recato il contributo del senno e della esperienza con osservazioni e proposte sulle linee generali della riforma incontrando unanime consenso. Auguro e spero se ne tenga il massimo conto per quanto è scritto nella relazione e per quanto si legge tra le righe della medesima.

Io sono un semplice avvocato esercente che vuole aggiungere una preghiera molto modesta, come è la mia persona, a quelle autorevoli recate in questa discussione da preclari giuristi.

La procedura è la pratica colla quale si raggiunge ed esplica la giustizia e perciò vorrei che la riforma si ispirasse al più chiaro senso realistico e pratico, anche rinunciando, se occorre, a qualche teorica mal compresa dalla generalità, difficile o complicata nella attuazione ed alla cui autorità non conviene sacrificare il fine che ci proponiamo.

Essa deve essere presidiata da tutti i mezzi, per tutte le eventualità ed esigenze della tutela del diritto.

Vogliamo una giustizia rapida ma anche seria e ponderata, serena e limpida e perciò circondata da tutte le garanzie sostanziali alla sua dignità. Vogliamo una giustizia economica e perciò non impedita o intralciata dalle ormai eccessive e giuridicamente ingiustificate disposizioni fiscali di carattere veramente proibitivo. È vero: tutti i Procuratori Generali nei discorsi inaugurali hanno esaltato come sintomo confortatore la diminuita litigiosità. Dio volesse che questa derivasse dal miglior costume! Purtroppo chi vive la vita della giustizia sa che questa è ancora una speranza; e la cagione vera sta solo nel troppo elevato costo! Troppa gente evita la Giustizia, ricorre a rinuncie, a transazioni rovinose o a giudizi arbitrari, dei quali si parla tanto male, pur di sfuggire al groviglio di tasse, carta bollata, marche, ecc. che affligge il disgraziato quando si trovi a dover ottenere il riconoscimento del proprio diritto dal Magistrato!

È assolutamente necessario che la nuova procedura sia attuata con tutto il personale necessario, cioè al proprio posto, per tutte le funzioni con chiaro compito, costi quel che costi! Solo così si può fare veramente la giustizia e vedremo scomparire certi deplorati e mortificanti episodi, sistemi troppo diffusi. Ella sa, onorevole Ministro, come si raccolgono troppo spesso le testimoniali civili: elemento delicato, geloso e basilare. I tanto calunniati avvocati debbono sostituire il cancelliere, se non il giudice, occupati altrove, fare lo scrivano! Essi, sono spesso i cirenei incolpevoli delle lungaggini provocate dalla deficienza del personale, da difficoltà pratiche, da altre miserie!

Se non si fa questo ogni riforma è destinata a fallire e ne abbiamo la prova nel primo infelice esperimento del giudice unico.

Desidero prospettarvi il voto e la condizione reale delle professioni forensi: vecchio problema trascurato da molti per una ingiusta prevenzione fatta di ignoranza. Io non so come si possa compiere sul serio una riforma della procedura senza provvedere ai collaboratori indispensabili. Abbiamo udito ieri con tristezza gli amari auspici di cruda verità del nostro collega e maestro senatore Rolandi Ricci sulla professione di avvocato. Il camerata Vicini non vuole credere alla dolorosa profezia e combatte il rimedio proposto di una riduzione delle Facoltà di legge. Sarà questione di forma e misura ma un provvedimento che limiti la produzione degli avvocati si impone. Vorrei ricredermi, ma io sono convinto che se si continua

così l'avvocato vero, come deve concepirsi e ha ragione d'essere, scompare!

Se la difesa delle parti è essenziale alla Amministrazione della Giustizia io chiedo: quando scomparisca tale organo indispensabile del giudizio (non altro è l'avvocato) quale procedura può funzionare?

È indispensabile quindi preparare per la nuova procedura civile una adeguata classe forense. Necessita superare l'avvilente crisi attuale provocata da molte ragioni non ultima l'eccessivo numero degli iscritti negli Albi per i quali non vi è limite di età! Quanti cessano dalla Magistratura per vecchiaia possono esercitare l'avvocatura e continuano la professione colleghi ormai stanchi cui necessita il pane giacchè nessuno sovviene alla loro miseria!

Della diminuzione del lavoro forense non occorre la prova!

Così purtroppo e sempre più vediamo la nobiltà della professione declinare in mortificanti patteggiamenti e in dedizioni che feriscono quanto più caro e sacro deve palpitar nel cuore di ogni galantuomo e professionista. Ma deve sopravvivere alla crisi attuale con la riforma che auspichiamo l'avvocato vero, libero, preparato e non burocratizzato necessario perchè la giustizia sia viva, convincente, seria, sostanziale. Questi, per l'umana passione della nobiltà della propria opera, sente veramente la gioia di cooperare alla Amministrazione della Giustizia.

In tal modo soltanto può continuare la gloriosa tradizione dell'avvocatura italiana consacrata in un libro che non può perire: « L'Avvocatura » di Giuseppe Zanardelli e ravvivata, integrata dalla alta missione civile ed umana affidataci dal Duce colla comprensione del suo genio: « attraverso gli studi degli avvocati passa la umanità con i suoi dolori, con le sue colpe, colle sue illusioni e le sue speranze ». « L'avvocato è una autorità morale, vi accadrà di dover consolare quegli individui i quali hanno torto, ma non per questo devono essere respinti ai margini della vita ».

Nelle difficoltà attuali noi abbiamo il conforto di questa avvincente idealità in atto: a Milano il Sindacato Forense dirige gli uffici legali della Federazione e dei 32 Circoli regionali e a Brescia il Sindacato ha istituito l'Ufficio di assistenza legale pei poveri, col quale tutti i professionisti danno gratuitamente l'opera loro ai miseri perchè nel groviglio delle leggi del progresso, sia loro consentito di ottenere quello che loro spetta e di difendere il loro diritto.

Da due anni il senatore Raimondi con perspicue relazioni delinea le ragioni e i rimedi della crisi professionale e voi stesso, Eccellenza, col vostro discorso del febbraio al Sindacato di Napoli avete dato a tutti gli avvocati italiani una parola di incoraggiamento perchè avete dimostrato di conoscere la crisi e il proposito di rimediarvi.

È unanime il pensiero: siamo severi, inesorabili cogli indegni, ma diamo la tranquillità agli onesti

che sono la massima parte. Bisogna cercare la realtà della professione per i modesti, per i giovani, non per gli appariscenti avvocati provvisti di clientela, i quali difficilmente potranno trovarsi a rinunciare all'esercizio della professione necessaria per vivere.

E allora Eccellenza, una buona volta guardiamo la realtà!

Si intervenga risolutamente per distruggere la mala pianta dei procaccianti, di uffici pseudo-legali che infestano le aule giudiziarie delle nostre città; non debbono essere lasciati isolati e negletti i Sindacati ad impetrare provvedimenti dai Prefetti e talvolta anche dalla Autorità Giudiziaria vedendosi accolti, spesse volte, con un sorriso di sopportazione, come queruli ingombri nelle preoccupazioni del momento: vi sono disposizioni, si applichino risolutamente.

Bisogna, una buona volta, avere il coraggio di frenare l'erosione della funzione dell'avvocato compiuta da altre professioni, tutte rispettabili, quali quelle dei dottori in scienze commerciali, dei ragionieri, ecc., instancabili nel pretendere e troppo facilmente secondati nell'invadere funzioni legali e giudiziarie per le quali come è speciale la preparazione deve essere esclusiva l'attività della nostra professione.

Voi, onorevole Ministro, avete fatto balenare nel vostro ricordato discorso di Napoli, come una speranza agli avvocati di domani, la possibilità di dar pareri, « consilia ». Tutti sanno come oggi questi « consilia » vengono impartiti proprio dalle professioni al margine! Unico conforto, non raro per gli avvocati autentici, riparare alle conseguenze!

Si assiste al sempre maggiore estendersi del campo di azione dell'Avvocatura dello Stato.

Già si è parlato degli Uffici legali, di Enti, Istituti, Sindacati, ecc. Eccellenza, qui bisogna provvedere. Bisogna provvedere anche perchè si comincia ad ingenerare negli spiriti, un senso non soltanto di disagio, ma di incertezza sullo stesso concetto fondamentale corporativo!

Insomma, Vostra Eccellenza lo sa certamente, il famoso Albo speciale, che dovrebbe comprendere quanti appartengono agli Uffici legali costituiti di Enti, Sindacati ecc. e perciò non dovrebbero occuparsi che degli affari attinenti alla organizzazione, non funziona! Non può funzionare perchè manca la possibilità di un serio controllo, perchè non vi è possibilità coattiva di iscrizione e coloro i quali dovrebbero farne parte hanno interesse a sfuggirne con facili accorgimenti!

Che accade nella pratica?

Talvolta vediamo capitare in città dagli Albi pletorici elementi piovuti non si sa donde, dei quali non si conosce il valore, non frenati da conoscenza dell'ambiente i quali si guardano bene dal far conoscere al Sindacato la loro presenza, la loro origine, i loro titoli e frequentano le aule giudiziarie, ordiscono liti, senza quel controllo morale e disciplinare che la legge commette al Sindacato.

E non parliamo di semplici laureati che si qualificano ed operano da avvocati!

Costoro fanno ai professionisti locali la concorrenza più spregiudicata ingiusta e anticorporativa che si possa immaginare poichè, all'insaputa dell'Ente da cui dipendono, si valgono della loro posizione per trattare ogni genere di affari offrendosi a coloro che sono organizzati o hanno rapporti coll'Ente stesso!

Abbiamo invano segnalato, per esempio, una organizzazione dei proprietari di case, la quale, istituito il suo ufficio legale per le questioni della organizzazione, ne estese, persino con circolari, l'attività fino ad assumere tutto quello che legalmente può interessare i padroni di casa: sfratti, diffide, contratti, ecc.

Quanti hanno fede come noi nel sistema corporativo non possono che deplorare queste situazioni di contrasto tra organizzazioni: quanto più un organismo è forte tanto più riesce sopraffattore del povero avvocato il quale può levare i suoi lai, può ricorrere al proprio Sindacato ma vede anche questo restare spesso obliata voce clamante!

Quali i rimedi? O si impieghino per gli uffici legali, d'intesa coi rispettivi Sindacati, gli avvocati locali che offrono tutte le migliori garanzie, oppure si crei una avvocatura se non dello Stato. Corporativa, la quale però si occupi solo degli affari della organizzazione ed alla quale sia preclusa ogni altra attività giudiziaria.

Oggi abbiamo votato una nuova proroga del termine per la formazione delle tariffe per gli onorari d'avvocato. È una situazione che va definita; troppo spesso si parla di guadagni esagerati quando nessuno, il quale faccia le cause e non gli affari, si è mai arricchito!

Bisogna essere giusti: vi sono professionisti avidi e non sono certo i migliori. Ma la grande maggioranza è onesta, discreta e non vede valutata e compensata come merita la propria fatica pel facilone apprezzamento che essa consista nelle facili parole volanti!

E nessuno pensa che quando un avvocato deve comprendere nella propria specifica il costo della giustizia da versare all'Erario e il compenso dell'opera sua si trova sempre nella necessità di ridurre, di perdere, e di far la figura dell'esoso invece dell'Erario che non rinuncia a un centesimo!

È necessario, dunque, definire la questione delle tariffe e fare soprattutto in modo che l'Autorità Giudiziaria vi si attenga e non continui il sistema delle liquidazioni diverse a seconda del temperamento del giudice.

Ma è necessario anche pensare una buona volta alla questione del personale degli studi d'avvocato. All'avvocato si vieta giustamente l'esercizio del commercio e della mercatura, invece il suo studio e il personale si trovano organizzati tra le aziende commerciali! In tal modo si trova alle prese con denunce, moduli, registri, criteri di uffici industriali commerciali numerosi di perso-

nale, di lavoro standardizzato mentre non può tenere se non una unica signorina dattilografa nella quale deve avere tutta la fiducia, che forzatamente conosce i segreti di studio, e colla quale non può intavolare le discussioni e applicare i provvedimenti poco piacevoli, delle trattate di ricchezza mobile, di assicurazione, ecc. se vuol lavorare in pace! Nessuno contesta il trattamento dovuto ai dipendenti ma bisogna pure che esso venga adeguato alle caratteristiche particolari del lavoro ed alle possibilità reali se non si vuole si accentui il fenomeno già in atto degli studi senza personale colla disoccupazione di questo!

Non parlo poi dei contributi di ogni genere per le cagioni più varie e spesso lontane dalla professione: almeno si conglobassero in una cifra unica ferma per un certo periodo di tempo e di facile versamento!

Non aggiungo molte parole a quanto disse il camerata Vicini circa l'Ente di Previdenza. È una istituzione sacrosanta per il senso di fraternità che deve esistere tra gli avvocati e che del resto vi è stato sempre: gli avvocati hanno provveduto sia pure modestamente ad aiutare i colleghi bisognosi. Oggi la cosa certo è più difficile, perchè il bisogno è enormemente aumentato, ma non è possibile andare avanti con le attuali percentuali di contributo, non proporzionali alle possibilità economiche. Così dobbiamo, disgraziatamente deplorare diserzioni sempre maggiori nei versamenti dei contributi; diserzioni che sono il doloroso frutto della difficoltà economica, non della mancanza di fraternità o di colleganza.

Mi sia consentito prospettare la situazione di un'altra professione legale a noi vicina: quella dei notari. Ieri l'onorevole Rolandi Ricci ha ricordato un articolo del giornale « Il Sole » del giorno 8 corr. il quale pubblicava un articolo dell'avvocato Federico Guasti, uno dei più autorevoli e benemeriti tra i notai, il quale competentemente illustra la crisi notarile con dati statistici precisi e recenti per quanto ignorati. Ne risulta che dal 1930 ad oggi gli atti notarili sono ridotti del 25 per cento; e gli onorari del 37,50 per cento!

I 3871 notari realizzano annualmente 13.000 lire di onorari in una media che diventa più impressionante nei dettagli perchè ve ne sono 1691 che non arrivano alle 8.000 e devono ricevere l'aiuto dalla loro cassa che tutti conoscono. Ora domando: è mai possibile questo stato di cose per dei professionisti dal geloso compito, laureati, che superano esami, prestano una cauzione, sono corresponsabili con i clienti del pagamento delle tasse di registro che in Italia vogliono dire 700 milioni all'anno e sono minacciati da ben 20 leggi attinenti all'esercizio della loro professione? E si parla di altri provvedimenti di riduzione degli onorari, oltre i 46 già in atto!

Ed anche qui assistiamo al fenomeno dell'erosione che ha illustrato il nostro relatore.

Abbiamo ben 25 categorie di funzionari di Enti

autorizzati a rogare atti, come se fossero notai. Questa è un'invasione burocratica che io non comprendo perchè debba essere consentita e non sia frenata.

Io confido che il Ministro colla sua autorevole parola vorrà considerare le disarmonie corporative che ho accennato; esse sono le immancabili imperfezioni di una costruzione imponente e genialmente nuova come l'ordinamento corporativo. Noi abbiamo fede in esso come nel fondamento della civiltà fascista, che è collaborazione armonica di tutte le energie e nel mondo convulso per torbide passioni distruggitrici splende come gloria della perenne giovinezza della nostra gente, come certezza del nostro progresso e della nostra prosperità tanto più sicura quanto più contrastata!

Eccellenza, vi ho prospettato una dolorante realtà che in parte si riferisce anche al vasto problema della crisi delle professioni libere la quale ci deve far meditare giacchè essa ha una importanza non solo economica ma culturale, sociale, politica.

Voi potete contribuire e risolverla attuando una riforma legislativa che onorerà il Regime adempiendo all'arduo dovere cui dedicate il vostro grande cuore e la vostra intelligenza acuta e saggia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. L'anno passato, discutendosi il bilancio della Giustizia, io lamentavo il sistema dei concorsi, invitando il Ministro ad assumere più direttamente la responsabilità delle promozioni. Il Ministro — la cui attività scientifica e letteraria da tempo io seguo parimenti a quella del compianto suo fratello, in cui rivisse tanto l'animo civile di Vincenzo Gioberti, onde alla sua inattesa scomparsa sentii in me un dolore come se il villano martello della morte avesse spezzato un capolavoro d'arte e di poesia — il Ministro dunque, versatissimo negli studi classici, si ricordò del monito d'Orazio: « est quoque silentio tuta merces », cioè non mi rispose nulla e naturalmente nulla fece.

Ha però avuto la fortuna sua e nostra di educare, nel senso più classico della parola, una giovane magistratura di cui io non saprei lodare maggiormente il senno o la cultura, che merita ogni plauso, sprone ad essere quel che sarà: onore e vanto della Nazione.

E qui torna a me caro unirmi a quanto ben disse il mio amico di gioventù e compagno di studi Rolandi Ricci riguardo alla Magistratura. Non vecchio, perchè vecchio è chi muore, ma anziano al par di lui, dopo oltre mezzo secolo io non ho ancora disertato i ludi forensi, perciò se avessi tanti capelli quante cause ho discusse godrei di una magnifica assalonnica capigliatura (*ilarità*).

Ebbene io posso assicurarvi che non ho mai visto condannato un innocente. Ho visto invece non pochi colpevoli sfuggire la pena, essendo sacro precetto del giudice nostro « in dubiis pro

reo »; e se si commette un errore, « felix error! » È molto meglio che sfugga alla pena l'incerto reo, piuttostochè nell'incertezza si pronuncii una condanna.

Leggendo di questi giorni uno scritto d'un illustre magistrato francese che deplorava come i giudici al di là delle Alpi non sieno che dei funzionari al supino servizio dello Stato, io mi rallegravo che in Italia non fossero che dei funzionari della giustizia, rispettosi delle leggi dello Stato, non dei suoi politici ordini. (*Approvazioni*).

Ora il prestigio di questa nostra Magistratura va tenuto alto ed io non so se ciò s'avverrà col sistema dei concorsi, come è oggi congegnato, così che la maggioranza dei magistrati se ne astiene e si verifica perciò il caso che dei Consiglieri di Corte d'appello, i quali hanno sempre riportato le migliori qualifiche, restino per 18 anni circa nel grado, senza possibilità di miglioramento, neppure finanziario, mentre nel passato avevano almeno l'aumento sessennale che costituiva un notevole aiuto.

A ciò si potrebbe provvedere colla creazione dei « primi consiglieri » sull'esempio d'altre Nazioni e come si fa nell'Esercito, ove fu lodata l'istituzione dei « primi tenenti » e dei « primi capitani »; si otterrebbe così d'elevare il morale di questi magistrati rafforzandone il prestigio e l'autorità.

È una proposta che il Ministro potrebbe studiare o almeno considerare; tranne che da Orazio non mi mandi a Cicerone: « aliquid praeterire silentio », ossia non farne nulla.

Ogni maggiore elogio permetta ch'io le dia, Onorevole Guardasigilli, per la cura che porta al miglioramento degli stabilimenti carcerari, unendomi al valente relatore che pur quest'anno ha adempiuto con tanto valore di dottrina e di pratico buon senso al suo lavoro.

Come ben osservava il senatore Giampietro, in Italia vi sono sempre delle carceri che meglio si direbbero antri, tane, tanto sono luride e schifose. Viceversa or vige una scuola di cui il Direttore Generale Novelli è illustre benemerito cultore ed eloquente apostolo, che segue l'esempio francescano: « bisogna prima far pulito nel corpo il colpevole se si vuole giungere a pulirne l'anima ». Non è lecito perchè uno ha sporcato l'anima con un delitto aggiungergli la sporcizia del corpo, buttandolo e mantenendolo nel sudiciume come si pratica ad esempio nell'antichissimo carcere di Cuneo, che adesso sperasi sarà sostituito da uno nuovo, con tutte le riforme volute e dovute, per cui io ringrazio il Ministro anche a nome del collega podestà senatore Imberti; anzi spero che volendosi sfollare il congestionato carcere di Torino si dia a quello di Cuneo una maggiore capienza di quella prevista in sollecito accoglimento della mia proposta. Ma innanzi tutto occorre provvedere al più presto al bisogno.

Trattando delle carceri, per due provvedimenti mi rivolgo al Ministro, il primo perchè si vigili di più in questi critici tempi professionali sulla

vergognosa incetta di clienti che vi si verifica da parte di professionisti indegni.

Invano si reclama in proposito e si è reclamato: il bisogno e la ricerca della nomea abbassano i patroni a consimili commerci, che con una maggiore disciplina possono benissimo essere repressi.

Il secondo provvedimento che raccomando al Ministro è sull'uso delle manette. Capisco che il detenuto debba essere assicurato alla giustizia con tutte le precauzioni. Ma la va da individuo a individuo ed è un dolorosissimo spettacolo vedere ammanettati vecchi precoci, persone che han coperto cariche egregie e il cui fisico generalmente non si presta a pericoli di fuga.

In Francia è invalso l'uso della catenella, qui da noi bisognerebbe aprire la via a certi dovuti riguardi che non umilino tanto persone per età, per fisico, per il posto occupato non meritevoli di essere in siffatta guisa avviliti. (*Approvazioni*).

La miseria del carcere mi porta ad accennare a quella miseria del gratuito patrocinio, la cui opera, specialmente in penale, è diventata una lustra, ma serve all'incetta delle cause, sia per la *réclame* dei giornali, per cui tali trafficatori compariscono come patroni dalla numerosa clientela, sia perchè dà loro modo di servirsi dei difesi per la propaganda, persino pagandoli.

Sarebbe bene quindi che presso ogni tribunale si istituissero degli albi su cui fossero iscritti quanti desiderano dedicarsi al gratuito patrocinio e per turno venissero scelti dai magistrati.

Un'altra osservazione debbo fare circa le notifiche, di cui si è pure occupato l'onorevole Adriani nell'altro ramo del Parlamento.

Parlo delle notifiche all'imputato dell'appello incidentale del Pubblico Ministero. La causa si trova in appello; il Pubblico Ministero che ha assistito all'orale dibattimento non ha appellato; si arriva al giudizio di secondo grado ed ecco improvvisamente apparire l'appello incidentale del Procuratore generale.

Chi ne sa? chi ne sapeva? Così inaspettatamente vien fuori quest'appello che è sempre grave per le sue conseguenze. Nessuno ne ha parlato, nessuno ne aveva conoscenza.

Or qui la giustizia diventa il giuoco delle sorprese che nelle aule di Temi non dovrebbero esserci mai.

Si dirà che di averne conoscenza doveva preoccuparsi il patrono; ma il patrono non sempre risiede nella località dove trovasi la cancelleria della Corte, e peggio poi succede quando il difensore è d'ufficio.

Fu ben detto che mentre il Codice penale è il Codice dei birbanti, quello di rito lo è degli onestissimi, perchè li assicura della rettitudine del giudizio, il quale non tollera tali improvvisate.

È vero che nel Codice disgraziatamente tali notifiche non sono prescritte, ma le prescrive la ragione: e come con una circolare si è innovativamente prescritto di fare due copie dei motivi d'appello e di cassazione, una delle quali per uso

del Pubblico Ministero, così con una circolare si ordini alle Cancellerie di notificare all'imputato appellante o al patrono l'appello incidentale del Procuratore generale.

E poichè sono in materia di appello mi fo lecito osservare che grande sarebbe il danno se fosse conservata nell'estensione del nuovo Codice di procedura civile la disposizione per cui dalla sentenza del Pretore le cause non passino più al giudizio del Tribunale, ma direttamente alla Corte d'appello.

Non c'è chi non veda quali siano le conseguenze di spesa per effetto del salto del giudizio del tribunale più vicino e quindi più conscio delle materie che fanno oggetto della prima sentenza, mentre il giudizio della Corte, lontana, già aggravata da tutti gli appelli contro decisioni dei tribunali, si ridurrebbe ad un maggiore dispendio, ad un inevitabile ritardo, ad un più affrettato controllo, senza che io mi sappia vi possa essere un vantaggio che compensi tali danni.

Concluderò rispondendo anch'io all'invito di studiare a fondo il problema della filiazione illegittima. Qualunque uomo di cuore non può a meno di intenerirsi sulle condizioni degli illegittimi che, secondo Shakespeare, sarebbero peraltro, come figli della passione e dell'amore e non degli interessi, i veri figliuoli.

Ma, dice San Paolo, «cattivo consigliere è il cuore!» e un grande poeta lasciò scritto:

Défiéz vous des entrainements du cœur.

Ricordo che nella formazione del suo Codice, Napoleone console assistette fra le altre alla discussione precisamente relativa alla filiazione ed il segretario illustre Portalis ne riferisce il profondo discorso.

L'eroe che doveva dare alla Francia col Concordato la pace religiosa combattè a fondo la ricerca della paternità, dicendo che non bisognava sulle soglie nuziali portare il germe dell'onta e del disonore e, per le poche famiglie illegittime, insidiare, minare la famiglia legittima!

E Napoleone era pratico in materia, avendo — se crediamo al Fleischmann — tanti bastardi quante le sue più famose vittorie! (*Ilarità*).

Ma dal suo esempio forse toglieva appunto argomento, lui fiero isolano idolatra della famiglia, ad accamparsi contro quanti la insidiassero.

Io non sono per natura contrario alla ricerca in genere della paternità, ma molto ponderatamente e molto seriamente, in ispecie riguardo alla retroattività, che il progetto di riforma giustissimamente esclude, respingendo quel morboso sentimentalismo, figlio di un più malsano romanticismo, in cui eccelsero sovra tutti i due Dumas.

Un'ultima parola su questo vento di riforme.

Noi siamo stati educati al culto dei nostri Codici che hanno affrontato l'unione di tutta la giurisprudenza e di tutta la legislazione delle varie provincie d'Italia.

Non era poca cosa nel 1865 unire il Codice

napoletano col Codice Albertino; non era poco allora creare una legislazione che fosse accettata dalle Alpi al Libileo e che poi ha durato fino adesso. Ora si viene a dire che quelli che fecero il Codice del 1865 erano gente di spirito arretrato: e pertanto si faccia presto a levare questo Codice. Pare che tutta l'onta debba salire a quegli uomini insigni che hanno formato un Codice che fino a qualche anno fa ci era invidiato da tutte le Nazioni. Qualunque abbia ad essere il Codice nuovo io temo, per quel poco di studio che ho, che non arrivi alla sapienza del Codice civile che sta per tramontare.

E allora, in mezzo a tutto questo uragano che vuol portar via fin la memoria del vecchio Codice civile, mi permetto di elevare a quei grandi animi che l'hanno composto e specie al Pisanelli, il mio saluto di cuore, il saluto di Lucano: «*egregias animas quae hanc patriam peperere nobis*». Voi, dando un Codice a tutti gli italiani, avete anche larghissimamente partecipato a questa nuova gloria della nostra Italia. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Onorevoli Senatori, se c'è un'opinione nella quale mi sento fermissimo è che il primo dovere, nello Stato fascista, per coloro che pensano fascisticamente, è quello di non lodarsi mai, e anzi di fare dell'autocritica, e rigorosa.

Ma questa sera io debbo incominciare facendo degli elogi, che sono altrettanto doverosi come doverosa la critica al bisogno. Quegli elogi che anche nell'anno scorso io ebbi a fare per ciò che il Ministro Solmi aveva compiuto, io debbo ripetere oggi, mentre egli si è avanzato nella sua opera, ed ha affrontato problemi non solo giuridici, non solo di ordine sociale, ma problemi di grande importanza politica, che stanno dinanzi agli altri.

Ora io dirò poche parole raccogliendo le mie impressioni in brevissimi termini. Ma ancora debbo una lode necessaria: all'illustre nostro collega Antonio Raimondi, relatore preciso, completo, perfetto, sul bilancio di questo Ministero.

Non mi fermo però sopra concetti politici. Ma ricordo che, quando si ebbero le prime manifestazioni fascistiche, ebbi occasione di combattere (attraverso giornali e riviste) anche contro grandi giornali i quali affermavano che questo movimento fascista (forse perchè non era stato versato abbastanza sangue) non meritasse il nome di rivoluzione. E mi compiacco di aver sostenuto che invece il movimento era una vera e propria rivoluzione, in tutti i suoi aspetti, e sotto tutti i punti di vista, e forse era anche la più grande rivoluzione, riferibilmente alla concezione, sorpassata, della rivoluzione francese. Noi dobbiamo infatti con la rivoluzione fascista creare quella nuova forma di Stato che avrà nome di Stato corporativo: per la quale nozione in sostanza si parte da un concetto economico, fondamentalmente esatto, del

lavoro, per riportarlo nel campo sociale e giuridico, sicchè questo elemento del lavoro diventa anche il motore di tutta l'azione politica dello Stato.

Ma non intendo fermarmi sull'argomento, pure constatando come anche praticamente questa concezione sembri rappresentare la soluzione migliore della così detta questione sociale.

Comunque, la rivoluzione è ancora in corso, ma siamo già alla determinazione degli elementi essenziali di questo Stato corporativo che così si va consacrando. Ed è tale conquista che non poteva venirci che dal genio di Benito Mussolini, ricostituendosi a un tempo quel nuovo Impero (in significato romano), che pur dobbiamo al Duce, col trionfo pieno delle nostre forze militari.

Una parola, poi, sul processo civile, semplicemente per dire che ho l'impressione che la riforma presentata da Arrigo Solmi risponda idealmente e praticamente alle esigenze nostre. Anche qui bisogna ispirarci alle parole di Benito Mussolini, che sono molto semplici: stabilire una giustizia che sia sollecita ed umana insieme.

E vengo subito a dire di quel nuovo istituto del processo penale che sta nell'azione del giudice di sorveglianza.

I codici penale e di procedura penale che ricordano a noi il nome di Alfredo Rocco creavano questo nuovo istituto, integrato poi dal regolamento degli stabilimenti di prevenzione e di pena, e nella realtà attuale, mi è grato dire che, a malgrado delle difficoltà, il giudice di sorveglianza funziona bene.

La istituzione, in verità, era una necessità prima scientifica che pratica.

Il giudice penale non deve considerare soltanto un fatto (il reato), ma anche un individuo, l'imputato, il quale viene ad essere così contemporaneamente soggetto ed oggetto nel procedimento. E cioè il giudice deve vedere se c'è un reato e se c'è un autore del reato con precise note personali che lo definiscono, sicchè non si può concepire un giudice penale che non conosca appieno l'individuo, mentre l'individuo in sé è nel più dei casi assolutamente fuor di questione per le giurisdizioni extrapenali. Io ho sostenuto da lungo tempo che questo giudice criminale si dovesse avvicinare all'individuo, e mi compiaccio di vedere l'idea tradotta in pratica. Mentre ho creduto opportuno parlare di questo istituto, oltrechè per la sua importanza, perchè esso si lega al Ministero della giustizia, cui il giudice deve riferire dell'opera sua.

È un errore il credere che quando il giudice ha emesso la sentenza definitiva di condanna possa rientrare tranquillamente al domestico focolare dicendosi: «giustizia è fatta»! No, questo giudice ha bensì compiuto il suo dovere, ma non possiamo dire che veramente si sia fatta giustizia quando ancora resti a definirsi la precisa personalità dell'individuo consacrato autore di reato.

E poichè l'istruzione difficilmente è completa, e l'udienza è generalmente breve, potrà per la

sentenza fissarsi la sanzione veramente adatta a questo individuo?

E mentre segue (pure fermo il concetto di una pena determinata) la esecuzione penale, tipicamente costituita dalla carcerazione dell'individuo stesso, suscettiva, così, di adattamenti ulteriori, come segue, ove occorra, la speciale misura di sicurezza comunque complementare a essa pena?...?

È così, senz'altro, che nella esecuzione sta bene, accanto all'idoneo organo penitenziario, ancora il giudice: rappresentato questo, nel luogo di esecuzione della condanna, dall'apposito « giudice di sorveglianza ».

E sempre un giudice, e non il pubblico ministero, parte nel processo. E l'istituto è a vantaggio dell'individuo, di cui si tutelano così gli interessi, ma giova anche agli interessi dello Stato, poichè sanzioni e misure si adeguano alla realtà.

E soprattutto, non è da temersi il pericolo che questo giudice si trovi in antagonismo col direttore dello stabilimento, dacchè l'azione del magistrato rispetta pur sempre l'azione del tecnico, mentre perfeziona lo studio degli individui carcerati.

E il giudice di vigilanza delibera dunque circa l'ammissione del condannato ai lavori all'aperto e dà parere sulla ammissione alla liberazione condizionale di lui, e per via generale, sentito il direttore dello stabilimento, delibera, mediante semplici ordini di servizio, i provvedimenti che occorrono e li comunica all'autorità che deve eseguirli e al Pubblico Ministero: ordini di servizio che di regola non sono soggetti a reclamo. Con che il giudice, ispettore, consulente, ordinatore, autorizzato ad informare il Ministero della giustizia di ogni accertamento compiuto d'ufficio o su istanza dei detenuti, si dirige a fissare veramente le note caratteristiche dell'individuo, sulla base della documentazione dei precedenti personali, degli atti del processo, e dei dati circa la condotta dell'individuo nel carcere.

E come ripeto, malgrado le difficoltà, il giudice di sorveglianza funziona bene.

E può chiedere anche l'intervento di un perito, a facilitare il suo apprezzamento psicologico, sopra tutto per vincere le eventuali simulazioni dei soggetti, mentre, dall'altro canto, deve sempre il maggior riguardo al personale tecnico penitenziario. E più ancora, per le misure di sicurezza (fuori, sempre, dell'istruzione o del giudizio), può dar provvedimenti di applicazione, modificazione, sostituzione o revoca di tali misure (salvo ricorso dell'interessato in appello ed in cassazione). Riesame importantissimo della pericolosità individuale, e delicatissimo: che viene così rivestito di garanzie giurisdizionali. Mentre al giudice di sorveglianza spetta anche, in fine, di provvedere circa le modalità dell'esecuzione di una determinata misura: e con o senza garanzie giurisdizionali secondo che trattisi di modalità essenziali dell'esecuzione o di semplici modalità proprie del regime detentivo.

Ed osservo che, essendo autorizzato il giudice di sorveglianza ad informare il Ministero della giustizia sugli accertamenti fatti, esiste dunque questo opportuno legame tra l'opera del giudice e l'eventuale azione amministrativa del Ministero.

E ripeto che il giudice di sorveglianza, a mio avviso, potrà dare apprezzabili risultati.

E passando brevissimamente ad altro, sappiamo che, in occasione del Congresso internazionale penale e penitenziario che si terrà a Roma, nel 1940, promosso dalla Commissione internazionale di Berna, di cui ho l'onore di far parte insieme con l'illustre direttore per gli istituti di prevenzione e di pena, S. E. Giovanni Novelli, e poichè il vecchio carcere di Regina Coeli, a causa dei lavori attorno a San Pietro, dovrà essere demolito, sarà creata la « città penitenziaria ».

E sarà bene, ma per verità l'espressione « città penitenziaria » non mi persuade appieno. La parola città, penso, dà la duplice idea di movimento e di unità, e capisco questa denominazione per la « città universitaria », ma non veramente per la riunione di più stabilimenti di reclusi, dai veterani alle reclute del delitto.

E mi compiaccio, in fine, poichè a giugno avremo in Roma una Mostra delle colonie estive e della assistenza all'infanzia, che il Ministero della giustizia sia per prendere parte a questa esposizione co' suoi istituti per i minorenni delinquenti e traviati.

Questi istituti staranno bene nella Mostra, accanto, particolarmente, agli istituti che raccolgono i fanciulli e gli adolescenti in abbandono, pur troppo, destinati essi pure a traviarsi, e a delinquere, se non provveduti di assistenza morale. Non ci dobbiamo dimenticare che, se è importante rieducare i traviati minorenni, è anche più importante impedirne il traviamiento: e questo è sempre possibile, tutte le volte che si prenda la pianticella appena sorta, e la si rafforzi e raddrizzi per un completo fiorire nel bene! (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Autona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni,

Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimatei, Cini, Cogliolo, Colosimo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marscalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orsi, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Piaggio, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sanbuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Ripresa della discussione del bilancio della giustizia.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul bilancio della giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Santoro.

SANTORO. Onorevoli Senatori, le riforme delle più importanti istituzioni e funzioni dello Stato sono caduche quasi come le foglie, se non corrispondano a la coscienza giuridica nazionale ed a veri bisogni sentiti da la Nazione.

L'onorevole Ministro della giustizia per sondare la coscienza forense nazionale, relativamente a la grande riforma, che prepara, del procedimento civile, ne ha enunciato lucidamente i principii fondamentali e gli elementi essenziali in dotti e forbiti discorsi a Milano, a Bologna, a Napoli, a Catania ed a la Camera dei Deputati. Quei discorsi, traboccanti della sua fervente passione per una riforma che, reclamata in Italia da oltre 50 anni, potrà segnare un'epoca memorabile nella storia del diritto giudiziario civile italiano, quei discorsi ebbero ed hanno nell'Ordine giudiziario e nel Foro un'eco di plauso vivissimo; perchè il giudice unico, le forme semplici e spedite del procedimento, la giustizia pronta ed efficace sono una nobilissima tradizione latina, a noi tramandata da la giurisprudenza immortale del diritto romano fin dai primi secoli dell'Impero, quando funzionava il giudice unico ed imperavano forme processuali semplici e svelte. Quella tradizione si perdè nel buio del Medio evo; si oscurò nel decimosettimo secolo attraverso le ordinanze francesi; fu soppressa volontariamente nel sistema della codificazione tra la fine del 1700 ed il principio del 1800. Ancora oggi, ad oltre un terzo del ventesimo secolo, la giustizia è a questo sbaraglio, e il Duce, il quale regge le sorti d'Italia, non ha avuto difficoltà di affermare che l'individuo qui, nella Patria nostra, nella così detta Patria del diritto, « può aver ragione soltanto dopo aver naufragato in un mare di carta ». Carta bollata da 12 o da 18 lire il foglio!

Evidentemente, la somma di questi naufragi individuali è il naufragio della giustizia. E pare incredibile che questo naufragio debba essere provocato proprio da la legge fondamentale dello Stato fatta per garantire l'attuazione della giustizia civile, cioè il Codice di procedura civile, che è la legge fondamentale dello Stato per l'attuazione della giustizia civile.

Onorevoli Senatori, per amore di Patria, per amore dell'umanità, per l'osservanza di quel giuramento che tutti abbiamo prestato, di dover adempiere le nostre funzioni per il bene inseparabile del Re e della Patria, Vi prego, non ostante il fastidio che dovete sentire per questo mio discorso, a questa ora tarda, di pensare che qui si discute di una delle leggi fondamentali dello Stato, si discute su una legge per l'attuazione della giustizia, la quale è la più alta, la più difficile, la più incessante funzione dello Stato, *dopo la sicurezza interna e la sicurezza esterna, cioè dopo la pace armata.*

Merita plauso l'onorevole Ministro della giustizia che, efficacemente coadiuvato da pregevoli suoi collaboratori, ha preparato il sapiente progetto del Codice di procedura civile, del quale

soltanto, per brevità, mi occupo, esponendo questi criteri: a) adeguare le forme necessarie (dunque abolire il superfluo) adeguare le forme necessarie più semplici a la ragion di essere ed allo scopo del procedimento; cioè accertare il fatto oggetto della controversia ed applicare la legge; b) dare al giudice tutto il potere, che può legittimamente esercitare, per attuare la giustizia; c) rendere agile, spedito e meno dispendioso il processo, che oggi è così lento, tardigrado e costoso, liberandolo da gli espedienti dilatori e da impreviste decadenze; d) nel procedimento di esecuzione, reso anche esso più spedito ed efficace, garantire equamente l'interesse ed il diritto del creditore e del debitore, con riguardo ai superiori interessi economici della Nazione.

Questo, onorevoli Senatori, è un principio nuovo, del quale non vi è traccia nel vigente Codice di procedura civile, ma che è importantissimo. Ne volete la prova? I giornali d'Italia, di tutta Italia io credo, il giorno 6 di questo mese hanno pubblicato questa notizia: « In data 5 corrente (la notizia viene da Udine) la Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento diramava il seguente comunicato: il Segretario Federale ha inflitto al fascista Luigi Savignani di Pordenone la punizione del ritiro della tessera con la seguente motivazione: assuntore d'importanti esattorie, con assoluta incomprensione dei doveri inerenti all'esercizio della sua delicata funzione, per il mancato pagamento di sole lire 2,65, faceva espropriare immobili per il valore di 20.000 lire ad un italiano che si trova all'estero ».

L'azione del Partito evidentemente è stata pronta, efficace ed esemplare, ma i beni di quel disgraziato sono stati venduti.

Non ho avuto occasione, nè spetta a me, di esaminare gli atti di quel vergognoso giudizio d'esecuzione; non so, nè spetta a me, di esaminare se vi è modo di far annullare quell'esecuzione. Ma è certo, onorevoli Senatori, che inconvenienti e turpitudini di questo genere nell'Italia Fascista non debbono più avvenire.

Vedete, onorevoli Senatori, la necessità d'informare il nuovo Codice di procedura civile anche a questo principio, del quale, come dicevo, non è traccia nel Codice vigente: coordinare l'interesse del creditore con l'interesse del debitore, subordinatamente al supremo interesse economico della Nazione.

L'illustre relatore della Commissione di finanza, che mi duole di non vedere, ma che ha oltre 40 anni di lodevolissimo esercizio della magistratura, plaude a l'ordine di idee manifestato nel progetto del Ministro della giustizia; ed il plauso di quell'illustre magistrato, che ha tanta esperienza dell'attività giudiziaria, dovrebbe essere per Voi, onorevoli Senatori, una garanzia della bontà e dell'efficacia di questo progetto di legge fondamentale insieme col plauso incondizionato, che ha raccolto a la Camera dei Deputati,

ed a le lodi che con piacere ho letto in articoli di giornali. Si manifesta così quella coscienza giuridica forense nazionale, che il Ministro volle esplorare con suoi discorsi da Milano a Catania.

Punctum saliens della riforma è l'istituzione del giudice unico o giudice singolo invece del giudice collegiale nei giudizi di prima istanza dinanzi ai Tribunali.

Onorevoli Senatori, quello che ho udito questa sera contro l'istituzione del giudice unico a me, che ho 78 anni di età, non è riuscito nuovo; tutta roba vecchia (con tutto l'ossequio a gli onorevoli Senatori che hanno parlato contro l'istituzione del giudice unico) tutta roba che sapevamo da 24 o 25 anni; e lo dimostrerò. Pure non credo che questa riforma sia così da deplorare, come ho udito soltanto da due avvocati: l'onorevole Cogliolo e l'onorevole Vicini. Nessun altro ha osato dire una parola contro questa innovazione e non Vi sia discaro, onorevoli Senatori, non ostante l'ora tarda, di udire anche la parola di uno, che ha 47 anni di esercizio nella Magistratura, in tutti i gradi della giurisdizione; perchè io ricordo non ciò che è stato detto, ma quello che è la vita reale della, così detta, Camera di consiglio, del Collegio nei giudizi di prima istanza innanzi ai Tribunali. Collegio, Camera di consiglio sono una parvenza, sono una lustra, non funzionano o, se funzionano, funzionano molto raramente; ma nella immensa maggioranza dei giudizi, Collegio giudicante, Camera di consiglio sono una lustra.

Nel memorabile discorso del Ministro a Milano egli disse: « Occorre ormai persuadersi che nel giudizio di prima istanza la valutazione degli elementi di fatto e la penetrazione nel vivo della causa sono possibili soltanto al giudice che ha studiato la causa, mentre gli altri elementi del Collegio restano, nella maggior parte dei casi, inconsapevoli od inerti. Anche oggi nei giudizi di primo grado il Collegio, seppure funziona è una parvenza. Pertanto, per la stessa sincerità delle cose, è opportuno dare al giudice, insieme con tutti i poteri anche tutte le responsabilità ».

Verissimo, onorevoli Senatori! Sapete come funziona il Collegio? A questo modo: la causa è assegnata a un giudice, che ne diventa il relatore. Egli studia gli atti, conosce i fatti, sa da le comparse conclusioni quali le ragioni *hic inde* addotte e riferisce al Collegio. Mi sapete dir Voi che cosa ne sa il Collegio che non conosce i fatti, che non ha letto le comparse, che non sa le risultanze delle prove? Quel che dice il relatore pare esatto. La sentenza, signori Senatori, la fa il relatore; raramente il Presidente vi apporta qualche modificazione, perchè il Presidente è il primo che non sa la causa. Come è possibile che possa giudicare, *cognita causa*, un Collegio che non ha studiato gli atti e che ne sa tanto quanto ne riferisce il relatore?

Allora ben dice il Ministro: « Il relatore ha riferito ai suoi colleghi, egli deve fare la sentenza. La faccia fin dal primo momento, giudice unico,

giudice singolo, nei giudizi di prima istanza innanzi ai Tribunali».

Ma, se vi pare poca cosa l'esperienza che io ho di tanti anni consumati nell'esercizio della Magistratura, Voi potete sincerare le Vostre coscienze, prima di dare un voto, in un modo semplicissimo.

In biblioteca troverete la relazione dell'Ufficio centrale del Senato, fatta sul progetto dell'onorevole Ministro Finocchiaro Aprile e presentata nel giugno 1911. L'Ufficio centrale del Senato — e lo ha ricordato l'onorevole Rolandi Ricci con la sua ferrea memoria, — per quel disegno di legge era composto dei più autorevoli magistrati che ha avuto il Regno d'Italia: i senatori Pagano-Guarnaschelli, Guglielmo Vacca, Giorgi, Ludovico Mortara e Del Giudice. Ora, onorevoli Senatori, se leggete per divertimento non per Vostra istruzione (non ne avete bisogno) il resoconto parlamentare di quella seduta, vi troverete pesate con la bilancia dell'orafa le ragioni pro e contra il giudice unico; troverete la conclusione di quegli illustri magistrati, i quali parlavano per esperienza, e troverete questa conclusione: soppressione del giudice collegiale nei giudizi di prima istanza davanti al Tribunale ed opportunità di tornare, *sicut erat in principio*, al giudice unico, quale lo concepivano le alte menti dei giureconsulti romani. Il giudice unico, *cognita causa*, può scrivere la sentenza, così come la scrive oggi dopo aver fatta la relazione al Collegio.

Chi può negare, onorevoli Senatori, che all'inizio della carriera, si possa scrivere qualche sentenza errata? Ma, dopo che si è raggiunta una certa quadratura dell'ingegno e gli studi hanno progredito, tutto va *de plano* e non è la Camera di consiglio che ha suggerito la sentenza al relatore, ma la relazione è stata accolta unanimamente dal Collegio, perchè questo della causa non sapeva niente. Tutte queste ragioni persuasero quegli illustri magistrati, dei quali ho ricordato con venerazione i nomi, a proporre al Senato del Regno di abolire questa inutilità del Collegio, della cosiddetta Camera di consiglio per i giudizi di prima istanza innanzi al Tribunale.

Giudice unico quindi, conferendogli i poteri necessari, come ben dice il Ministro. Attribuitegli la responsabilità personale; perchè, quando le sentenze (parlo di vita vissuta), quando in alcune sentenze del Tribunale si scrivono errori da prendere con le molle, il relatore dice che la sentenza gli è stata imposta. Possibile che sia stata imposta quella decisione? La verità è che il relatore non aveva studiata la causa. «Mi è stato imposto dalla Camera di consiglio! La maggioranza!» Questo il paravento, dietro il quale si nascondono molti errori e spesso molte falle.

Ora non è giusto, onorevoli Senatori, che questo sistema possa durare, se vogliamo una giustizia pronta, sicura e possibilmente non dispendiosa.

Su questo argomento hanno eloquentemente parlato gli onorevoli Senatori che mi hanno preceduto; specialmente molto ha ben detto l'ono-

revole Bonardi. È divenuto impossibile, anche a chi ha ragione, di adire le aule giudiziarie; perchè il giudizio iniziato oggi sarà da lui tramandato come eredità ai figli ed ai tardi nepoti, quando il suo peculio familiare sarà sparito.

È giustizia questa?

Non senza una ragione il Ministro, dunque, è indotto, dopo lungo studio, a proporre questa riforma del giudice unico *Multa renascentur quae jam cecidere*.

Ma l'istituto fece già cattiva prova nel 1913? E che importa? Altre leggi hanno fatto cattiva prova!

Vediamo come funzionerà questo giudice unico, quando un sapiente Ministro non solo lo avrà istituito, ma avrà modificato le leggi della procedura e gli avrà dato i poteri necessari e lo avrà reso responsabile. Con la riforma, che si tentò nel 1911, nel 1912 e con il decreto dell'agosto 1913, è vero che si istituiva il giudice unico, ma le leggi della procedura restavano quelle che erano. Così il giudice unico non poteva funzionare. Non era il clima, non era l'ambiente nel quale questa istituzione potesse funzionare.

Si è accennato vagamente a due difficoltà che la istituzione potrebbe incontrare e delle quali si è fatto anche eco l'onorevole Raimondi, relatore illustre della Commissione di finanza del Senato su questo progetto di legge. Egli dice nella sua lucida e perspicua relazione, giustamente lodata: «tutto quello che il Ministro ha detto è esatto perfettamente esatto; ma in teoria, mentre nella pratica io avrei qualche riserva da fare e ciò per due ragioni. Una prima ragione: deficienza dei locali necessari, affinché il giudice unico possa funzionare. Seconda ragione: deficienza di giudici preparati ad esercitare questa funzione senza l'ausilio della Camera di consiglio, cioè senza il Collegio». Sono le sole due riserve che la Commissione di finanza del Senato, per organo dell'illustre relatore Raimondi, ha fatto a questo progetto di legge.

Non ho udito finora nessuna parola di queste due riserve e, perchè ho per sistema non di girare le difficoltà, ma di affrontarle nella vita, vediamo quale consistenza hanno queste due riserve fatte da la Commissione di finanza.

Abbiate presente, onorevoli Senatori, quello che il Ministro disse, mi pare, nel discorso di Milano. «Certo è che il giudice unico, che prende la causa dal suo sorgere e la conduce con vivo impulso verso la soluzione, è garanzia di semplificazione, di informazione sicura e di pronta decisione. Il giudice unico impedirà che il procedimento dilaghi in espedienti dilatori, darà all'istruttoria l'ampiezza necessaria e il suo giusto ed onesto approfondimento e porterà ad una soluzione informata e consapevole. Alla scuola di queste prove e al contatto di questa responsabilità, sotto l'austera vigilanza dei capi gerarchici e sotto la diretta esperienza dei rimedi dell'appello, non tarderà a formarsi una classe di giudici pienamente adde-

strati e capaci di affrontare i temi più ardui e di dettare i responsi più difficili».

Evidentemente, onorevoli Senatori, quest'ultimo inciso del discorso dell'onorevole Ministro si riferisce a la istituzione di quei corsi di perfezionamento da lui stesso ideati e che già cominciano a funzionare.

Mentre la riforma si prepara, si deve anche preparare il materiale umano. Non è dunque esatto ciò che dice l'onorevole Raimondi circa questo elemento umano, che si prepara per l'attuazione della giustizia, come si prepara per la guerra e per le arti.

Ma io richiamo la vostra attenzione sopra un documento veramente umano, quello che ho citato poco fa. Nessuno degli illustri Senatori, che facevano parte dell'Ufficio centrale del Senato, quando si discusse il progetto del 1911, dubitò che questa riforma non si sarebbe potuta attuare, solamente perchè mancavano i locali.

Quando il Governo Italiano occupò Roma per farne la capitale d'Italia, non si occupò certo della mancanza dei locali per stabilirvi i Ministeri. Fu occupata Roma e poi si trovò il modo di adattare gli edifici per i Ministeri. Ma non è neanche vera nè esatta in linea di fatto, onorevoli Senatori, la riserva dell'onorevole Raimondi (riserva evidentemente dovuta all'angustia ed a le difficoltà che quell'illustre magistrato ha sentito, quando è stato per circa 10 anni Primo Presidente della Corte di appello di Milano) perchè una delle più importanti Corti di appello, come quella di Milano, aveva ed ha ancora dei locali infelicissimi. E che perciò? Proprio a Milano, per provvidenza del Governo Nazionale Fascista, si sta costruendo un nuovo Palazzo di giustizia. Ed è evidente che questo nuovo Palazzo di giustizia sarà costruito conformemente ai criteri della nuova legge. (*Segni di assenso dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia*). Ringrazio l'onorevole Ministro per la cortesia con cui ha voluto aderire a questa mia previsione elementare.

Per Genova, di cui parlava l'onorevole Cogliolo, quando l'ex Palazzo Ducale sarà sgomberato degli altri uffici che non hanno ragione di esservi, vi sarà spazio sufficiente per costituire i gabinetti dei giudici che dovranno funzionare da giudicanti.

A Napoli, Castel Capuano, il Palazzo di giustizia, potrà essere benissimo adattato; ne parlo per lunga esperienza personale. Era un'antica Reggia, nella quale possono benissimo trovar posto i gabinetti per i giudici che dovranno isolarsi per studiare gli atti del giudizio, disporre le istruzioni, scrivere le sentenze.

Non so chi mi ha riferito di un progetto di un nuovo Palazzo di giustizia anche a Palermo.

Come vedete, onorevoli Senatori, non è la difficoltà dei locali, che può impedire una riforma della vastità e dell'importanza di un nuovo Codice di procedura civile. Non è neppure, me lo perdoni l'onorevole Raimondi, la mancanza di elementi idonei, cioè dell'elemento umano. E allora quali

altre obiezioni sono state fatte sia nella relazione dottissima della Commissione di finanza che nella discussione odierna?

Ho udito dire che il Collegio è garanzia di giustizia. Lo hanno detto autorevoli Senatori; e sarà così. Ma la mia testimonianza è molto poca cosa di fronte alla testimonianza di magistrati, i quali hanno lasciato un'orma indelebile della loro giustizia, della loro operosità, della loro dottrina e che, costituiti in Ufficio centrale, invitarono il Senato del Regno, fin dal 1911, a procedere a questa riforma.

Insomma, onorevoli Senatori, si tratta di riformare tutta una legislazione e vorrei che da questa aula non usciste senza il convincimento che, approvando questa riforma, avrete reso un servizio a la Patria; avrete ben meritato da la Patria, se troverete modo di modificare questo Codice di procedura civile, che non garantisce la giustizia sicura, non la giustizia proba, non la giustizia economica. Ma io credo che anche qui debbasi seguire il principio fondamentale del Governo fascista, cioè, come ben disse il Duce, che è uomo d'azione più che di parole, quando si ha di mira un proposito, bisogna seguire la via per conseguirlo senza divagare; quando si ha di mira e si ha volontà di far rendere giustizia ad un popolo, onorevoli Senatori, la difficoltà dei locali, la momentanea difficoltà di elementi idonei per attuare la nuova giustizia sono difficoltà che spariscono.

Ho detto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore ed al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Cogliolo e Cattaneo Giovanni a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Cogliolo e Cattaneo Giovanni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

GALLENGA, segretario:

Al ministro delle comunicazioni per sapere se l'ufficio della dogana di Domodossola abbia giovato agli scopi della propaganda della coltura italiana nel caso della spedizione all'estero della «Esposizione della Divina Commedia di Dante Alighieri» del dott. Ernesto Trucchi. L'interrogante si riferisce ad una spedizione che doveva avvenire nel mese di febbraio, poichè sin dal 18 febbraio u. s. il dott. Ernesto Trucchi con tutte le norme di legge spediva l'opera sua, che non è ancora a tutto il 10 maggio, nè pervenuta all'estero, nè stata restituita all'autore.

Si chiede risposta scritta.

CAPPA.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica (1578):

Senatori votanti	227
Favorevoli	223
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani giovedì 13 maggio alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal

1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di «zafferano» (1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordina-

mento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'«Azienda Miniere Africa Orientale» (A. M. A. O.) (1622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un di-

ritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.